

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 138

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 ottobre 2009)



Il Ministro della Difesa

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE 23 OTT. 2009 Prot. N. <u>2009-7802</u> Cat. <u>.....</u> N. <u>.....</u>	SENATO DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale 23 OTT. 2009
---	--

Prot.n. 8/46532

Roma, 22 OTT. 2009

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

Ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, trasmetto, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, lo schema di provvedimento in oggetto, corredato della seguente documentazione:

- relazioni (illustrativa, tecnico-normativa, di analisi della regolamentazione);
- delibera n. 29/2009 del 18 marzo 2009 del COCER Comparto Difesa;
- pareri del Consiglio di Stato-Sezione normativa per gli atti consultivi resi nelle adunanze del 7 maggio 2009, 27 agosto 2009 e 16 settembre 2009;
- programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio.

IL MINISTRO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede all'articolo 2, comma 627, che il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Gli alloggi di servizio realizzati in applicazione del citato programma infrastrutturale sono considerati, ai sensi dell'articolo 5, della citata legge n. 497 del 1978 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Genio militare, infrastrutture militari se realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Le successive disposizioni della legge finanziaria del 2008 recate dall'articolo 2, commi dal 628 al 631, disciplinano le modalità di realizzazione del programma medesimo.

In particolare, ai sensi del comma 629 del medesimo articolo, la realizzazione del programma infrastrutturale deve essere disciplinata con apposito regolamento di attuazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente regolamento è stato quindi predisposto in applicazione delle citate disposizioni normative ed è volto ad assicurare la realizzazione di alloggi di servizio finalizzati all'operatività dello strumento militare, mediante la mobilità del personale militare e civile del Ministero della difesa. Ciò in relazione alle esigenze connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale. In particolare, il regolamento è stato elaborato alla luce dei contenuti del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del personale militare, di cui al citato articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2008, predisposto dal Ministero della difesa, nonché sulla base dei seguenti criteri, discendenti dalla legge finanziaria.

Gli alloggi da realizzare sono classificati in tre categorie:

- la prima categoria ricomprende alloggi da assegnare al personale destinato a svolgere particolari incarichi di servizio, nella considerazione che tali incarichi di particolare rilevanza richiedono la presenza del personale presso la località in cui si trovi la sede di servizio per il soddisfacimento delle funzionalità e della sicurezza del servizio medesimo;
- la seconda categoria ricomprende alloggi da destinare al personale in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;
- la terza categoria è volta alla realizzazione di alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, al fine di contemperare le esigenze di operatività con quelle alloggiative, consentendo al personale la possibilità di acquisto in proprietà a riscatto della prima casa.

Il Ministero della difesa, al fine di realizzare ovvero acquistare gli alloggi di servizio appartenenti alla prima e alla seconda categoria, provvede con:

- specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
- introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali di cui al decreto del Ministro della difesa previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- lo strumento dei lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, recante il regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare;
- appalti di lavori pubblici nei cui contratti si prevede che, in tutto o in parte, le opere siano compensate con la cessione di beni non più funzionali, in applicazione dell'articolo 143, comma 5, del codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;
- accordi di programma da stipulare con le regioni, le province e i comuni in cui insistono le opere da realizzare, con possibilità di cessione di beni in uso al Ministero della difesa non più necessari, previa acquisizione di alloggi di servizio. Ciò in applicazione dell'articolo 3, commi 15-*bis* e 15-*ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, e dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono l'acquisizione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, quale corrispettivo per la cessione di beni in uso alla Difesa non più funzionali.

La terza categoria di alloggi di servizio, con possibilità di riscatto, viene realizzata con la stipula di contratti d'opera nei quali può esserne prevista la costruzione su aree demaniali in uso al Ministero, previa verifica del rispetto delle norme ambientali e paesaggistiche. In tal caso, per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'appaltatore può incamerare i canoni degli alloggi realizzati secondo un piano pluriennale di ammortamento, al termine del quale gli alloggi sono alienati dal Ministero della difesa, che provvede alla vendita in favore del personale avente diritto all'acquisto sulla base di apposita graduatoria.

La realizzazione di alloggi di servizio può, altresì, essere effettuata mediante la cessione del diritto di superficie sul terreno demaniale a cooperative edilizie di dipendenti del Ministero. Le cooperative assegnatarie, in quote indivise o divise, hanno diritto di realizzare le opere con assegnazione degli alloggi ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate di appartenenza. Il provvedimento di concessione è disciplinato da apposita convenzione.

Il regolamento è suddiviso in quattro capi ed è composto da 15 articoli.

Il Capo I disciplina la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale relativo agli alloggi di servizio in applicazione dell'articolo 2, commi 627 e 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'articolo 1 detta le norme relative all'oggetto e alle finalità del regolamento.

Esso stabilisce che il provvedimento disciplina:

- i procedimenti e le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione del programma infrastrutturale;
- le modalità di realizzazione degli alloggi;
- i soggetti, personale militare in servizio permanente e personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai quali sono assegnati gli alloggi di servizio di cui al programma infrastrutturale previsto dalla citata legge finanziaria.

Al comma 3, viene precisato che il regolamento si applica, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, esclusivamente con riferimento alla disciplina degli interventi concernenti l'assegnazione di alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, giacché per le altre tipologie di alloggi di servizio permane la disciplina recata dalle specifiche norme di settore vevoli per la citata Arma.

Al comma 4 si prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio e con l'Agenzia del territorio, nel rispetto delle attribuzioni ad esse conferite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Con l'Agenzia del territorio la collaborazione convenzionale riguarda esclusivamente le attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 7, comma 18, del regolamento.

L'articolo 2, disciplina le categorie di alloggi di servizio. Il comma 1, prevede che i nuovi alloggi sono suddivisi in tre categorie:

- prima categoria: alloggi destinati al personale con speciale incarico di servizio. Tale categoria è già contemplata dal vigente regolamento di gestione degli alloggi di servizio adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), e ricomprende i seguenti alloggi:
 - ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi);
 - ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza);
 - ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico);
- seconda categoria: alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile, rientranti nella categoria disciplinata dall'articolo 2, comma 4, lettere d), e), f) e g) dal citato vigente regolamento, che ricomprende i seguenti alloggi:
 - AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari);
 - APP (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale in transito e dei familiari di passaggio);
 - SLI (alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale imbarcato e dei familiari di passaggio);
 - ASC (alloggi collettivi di servizio).In tale seconda categoria sono altresì ricompresi gli alloggi disciplinati dal successivo articolo 4, comma 2, del regolamento in esame;
- terza categoria: alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Tale categoria è disciplinata dallo schema di regolamento dovendo rispondere a nuove esigenze non disciplinate dal vigente regolamento adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004.

Il comma 2 stabilisce che gli alloggi di cui al presente regolamento sono infrastrutture militari a tutti gli effetti di legge, in relazione alla speciale normativa in materia recata dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 497 del 1978 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005.

Il comma 3 reca apposita norma con la quale si stabilisce che con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a stabilire i criteri per la determinazione dei canoni di concessioni degli alloggi ricompresi nelle categorie riportate dal medesimo articolo 2, da assegnare in concessione al personale militare e civile della Difesa. Il medesimo comma stabilisce inoltre che con decreto del Ministero della difesa adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio si provvede alla determinazione dei canoni degli alloggi occupati da utenti che abbiano perso il titolo alla concessione. La norma è volta ad individuare nuovi criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio.

L'articolo 3 disciplina la programmazione degli interventi che sono demandati agli Stati maggiori delle Forze armate, i quali elaborano i programmi pluriennali di realizzazione degli alloggi di servizio con il supporto di studi di fattibilità predisposti dagli Organi tecnici di Forza armata.

L'articolo 4, comma 1, specifica che gli alloggi destinati alla prima e seconda categoria sopradescritte sono realizzati, acquistati e ristrutturati mediante:

- assegnazioni in bilancio;
- introiti da alienazioni;
- contratti di appalto di lavori con lo strumento del *project financing*;
- appalti per l'esecuzione di lavori mediante il trasferimento all'appaltatore a titolo di prezzo di beni immobili;
- accordi di programma con cessione di beni in uso alla Difesa e realizzazione degli alloggi di servizio da parte degli enti locali;
- altre forme negoziali previste dal diritto privato.

Il comma 2, prevede la possibilità di stipulare atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata di 90 anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. La norma individua, inoltre, i contenuti minimi dell'atto negoziale stesso.

L'articolo 5 detta norme in materia di realizzazione di alloggi a riscatto. Tali alloggi sono realizzati con:

- contratti di lavori pubblici avvalendosi dello strumento del *project financing*;
- cooperazione tra appartenenti alla Difesa;
- altri strumenti previsti dalla legge.

In particolare l'articolo prevede che gli alloggi a riscatto costituiscono infrastrutture militari da realizzare in applicazione della vigente normativa, nel rispetto dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente o a tutela del demanio storico, archeologico e artistico. Tali infrastrutture potranno essere realizzate su aree del demanio militare. Il canone degli alloggi appartenenti alla categoria suddetta è determinato in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario e comprendono la quota di ammortamento. Tali canoni sono destinati all'appaltatore per il ripianamento dei costi di realizzazione delle opere, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

In applicazione del comma 6, al termine della concessione l'appaltatore consegna gli alloggi di servizio al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita a riscatto in favore degli utenti aventi diritto.

Il comma 8, consente al personale militare di associarsi in cooperative alle quali può essere concesso il diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione di unità abitative da assegnare ai soci. L'assegnazione degli alloggi ai soci è disposta sulla base di apposita graduatoria disciplinata dal regolamento.

Il comma 11, rinvia ad un decreto del Ministro della difesa, di carattere non regolamentare, l'approvazione di direttive tecniche attuative del procedimento per il riscatto degli alloggi assegnati, fissando i criteri cui le direttive stesse dovranno uniformarsi.

Il Capo II del regolamento disciplina le procedure per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b) della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 6 stabilisce i criteri per l'individuazione degli alloggi da alienare.

Gli Stati maggiori delle Forze armate provvedono a stilare, con metodologie informatiche unificate, appositi elenchi relativi agli alloggi non funzionali e siti in interi stabili o comprensori abitativi da alienare. Tali elenchi sono coordinati con lo Stato maggiore della difesa e verificati sotto gli aspetti tecnici dalla Direzione Generale dei lavori e del demanio.

In particolare il comma 3 stabilisce che al termine delle verifiche tecniche la Direzione generale dei lavori e del demanio deve riferire al Ministro della difesa sugli esiti della attività svolta e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare.

La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi alienabili; successivamente, avvia il procedimento per l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando il diritto di prelazione al conduttore.

Nell'ipotesi in cui il conduttore non eserciti il diritto di prelazione, la Direzione generale provvede ai sensi dell'articolo 8 del regolamento ad indire apposita asta per l'alienazione degli alloggi

residui, fatto salvo il diritto per l'utente di acquistare l'usufrutto dell'alloggio o a permanere nello stesso nelle ipotesi in cui sia nelle condizioni prestabilite dall'articolo 7, comma 4, del regolamento. Ai sensi del comma 5, il prezzo di vendita degli alloggi viene determinato dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa possa stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito, finalizzate alla concessione di mutui con tassi agevolati al fine di facilitare le attività di compravendita degli alloggi.

L'articolo 7 prevede criteri di vendita in base ai quali possono acquistare gli alloggi, con diritto di prelazione, i conduttori che siano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. Ai sensi del comma 2, il Ministero della difesa formula l'offerta di vendita e rende noto il prezzo del singolo alloggio e richiede, nel contempo, all'utente interessato di esprimere e comunicare l'eventuale propensione all'acquisto in proprietà dell'alloggio ovvero all'acquisto dell'usufrutto. L'utente può anche comunicare di non voler procedere all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto e manifestare, quindi, la volontà di voler continuare nella conduzione dell'alloggio previo pagamento del canone. In tal caso l'acquirente dell'alloggio dovrà contestualmente garantire la stipula di apposito contratto di locazione con il medesimo canone pagato dal conduttore alla data dell'acquisto dell'immobile, aggiornato sulla base degli indici ISTAT previsti per i canoni di locazione.

Il comma 4 disciplina i soggetti a cui è consentito esprimere la propensione all'acquisto dell'usufrutto o alla continuazione della conduzione dell'alloggio. Possono optare per l'acquisto dell'usufrutto gli utenti ultrasessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap. Possono manifestare la volontà di continuare la conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori il cui reddito familiare non superi quello stabilito dal Ministro della difesa con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, ovvero i conduttori nel cui nucleo familiare convivente vi sia un portatore di handicap grave.

Ai sensi del comma 6, il Ministero della difesa applica sul prezzo di vendita apposite riduzioni. Il comma prevede riduzioni decrescenti parametrare sul reddito del nucleo familiare convivente nell'alloggio di servizio alienabile.

Ai sensi del comma 7, l'eventuale alienazione di unità immobiliari di pregio ovvero dichiarate d'interesse storico o artistico si applica lo sconto fisso del 10%. In tal caso il conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione dopo l'esperimento delle procedure d'asta pubblica.

Il comma 8 specifica che sono considerati immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei criteri individuati, desunti dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 31 luglio 2002, in attuazione del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legge n. 351 del 2001.

Il comma 9 definisce il reddito di riferimento ai fini del computo dello sconto e il successivo comma 10 che detto reddito assunto a parametro è diminuito in relazione alla composizione del nucleo familiare o in presenza di persona convivente portatrice di handicap grave e, al comma 11, aumentato per il personale conduttore senza titolo alla concessione, in relazione al periodo di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo.

Il comma 12 precisa cosa debba intendersi per "intero stabile" ai fini della sua alienazione in "blocco". Al riguardo si evidenzia che la vendita in blocco è l'unica modalità di alienazione prevista dal citato comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008, recepita nel regolamento.

Il comma 13 disciplina le modalità attraverso le quali viene comunicato ai conduttori la perdita del diritto di opzione all'acquisto, ovvero il diritto a permanere negli alloggi con pagamento del canone, per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera b) dello stesso articolo 7, che di fatto richiama i contenuti dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge finanziaria 2008. Al riguardo, si evidenzia che nel caso di perdita del diritto di opzione da parte del conduttore l'immobile, come previsto dalla norma, questo verrà posto in vendita con prelazione degli altri dipendenti civili e militari, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento.

Nel caso di accettazione di acquisto l'utente è tenuto a stipulare apposito contratto di compravendita della proprietà dell'alloggio o dell'usufrutto dell'unità abitativa. Nell'ipotesi in cui l'acquirente comunichi di non essere interessato all'acquisto della proprietà o dell'usufrutto, si procede alla vendita dell'alloggio e l'acquirente dell'immobile venduto con il sistema d'asta è tenuto a garantire, ai sensi del comma 14, al conduttore originario la stipula contestuale di apposito contratto di locazione.

Tale contratto avrà la durata di nove anni nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare non sia superiore a 19.000 euro ovvero a 22.000 euro nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un componente ultrasessantacinquenne o disabile. Il contratto di locazione avrà invece la durata di cinque anni nell'ipotesi in cui il reddito complessivo del nucleo familiare sia superiore a quelli precedentemente indicati sempre che tali redditi non superino il reddito determinato con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993.

Il comma 18 stabilisce che i contratti devono essere stipulati mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale erogante dell'Amministrazione della difesa. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, l'Amministrazione si può avvalere di tecnici abilitati, individuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi del comma 20, sono previste norme che disciplinano lo sfratto degli utenti che non acquistano gli alloggi posti in vendita o non comunicano l'interesse all'acquisto dell'usufrutto e che non siano garantiti per la continuazione della conduzione dell'alloggio.

Ai sensi del comma 21, gli acquirenti degli alloggi alienati con sconto non possono procedere ad alienazione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto.

L'articolo 8 disciplina la vendita degli alloggi di servizio liberi o della nuda proprietà di alloggi per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione all'acquisto dell'usufrutto o per i quali non è stato esercitato il diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile. Al fine di attuare tale vendita, la Direzione generale dei lavori e del demanio predispone apposito bando d'asta, riservato al personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia. L'asta ha ad oggetto la vendita della proprietà o della nuda proprietà degli alloggi, con l'indicazione del prezzo base determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. L'aggiudicazione dell'asta è effettuata sulla base dell'offerta più alta e in caso di parità di offerta l'asta è aggiudicata al personale col più basso reddito di riferimento, determinato con i criteri di cui al precedente articolo 7, comma 8. Il prezzo definitivo di vendita è ottenuto con applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 7 al prezzo di aggiudicazione dell'asta. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto all'acquisto rinunci, si procede alla vendita all'offerente successivo fino ad esaurimento di tutte le offerte pervenute. L'aggiudicazione è effettuata anche nel caso di unica offerta valida. Per gli alloggi di pregio l'aggiudicazione definitiva è effettuata al termine della verifica dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore.

Nel caso in cui l'asta o le aste vadano deserte o nell'ipotesi in cui l'acquisto non venga perfezionato per rinuncia si procede con asta aperta all'acquisto di terzi ai sensi del comma 13.

Ai sensi del comma 14 l'Amministrazione della Difesa, ai fini di snellire il procedimento può procedere con bando unico d'asta alla quale possono partecipare contemporaneamente i dipendenti del Ministero della difesa e soggetti terzi, ferma rimanendo che si procederà all'alienazione nei confronti dei terzi unicamente nell'ipotesi in cui il personale della difesa non abbiano presentato offerte valide. Tale previsione è in linea con la disposizione del citato comma 628, lettera b), che riconosce il diritto di prelazione, qualora non esercitato dal conduttore, in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa, non proprietario di altra abitazione nella provincia.

Il Capo III disciplina la realizzazione di alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 153 e seguenti del codice degli appalti.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, lo studio di fattibilità e gli accordi di programma attraverso i quali il Ministero della difesa stipula contratti di appalto con il metodo della

concessione di lavori e con il metodo dell'accordo di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 34 del testo unico emanato con decreto legislativo n. 267 del 2000, procedendo ad accordi con gli enti locali con cessione di beni dell'Amministrazione non più utilizzati per i fini istituzionali.

Il Capo IV disciplina le procedure per l'assegnazione degli alloggi di servizio a riscatto.

Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalità per l'individuazione degli utenti assegnatari degli alloggi a riscatto. L'Amministrazione della difesa, a tal fine, predispone apposita graduatoria, con criteri determinati nell'articolo 12, dei dipendenti che abbiano presentato domanda di acquisto a riscatto. La graduatoria è basata sul parametro del reddito e tiene conto di situazioni di difficoltà del nucleo familiare con presenza di soggetti gravati da handicap.

L'articolo 13 prevede la stipula di apposito contratto di locazione tra gli utenti assegnatari di alloggi a riscatto e il concessionario.

L'articolo 14 attiene alle spese correlate alla stima del valore degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture relative al programma pluriennale.

A tali spese si fa fronte con i fondi di bilancio tenendo conto anche dei proventi discendenti dalla vendita degli alloggi non più utili.

L'articolo 15 reca la clausola di entrata in vigore del Regolamento, prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In ordine al testo del regolamento sono state sentite le organizzazioni sindacali del personale civile della Difesa; è stato inoltre acquisito il preventivo parere del COCER Comparto Difesa, il quale si è espresso con delibera n. 29/2009, del 18 marzo 2009, formulando alcune osservazioni in parte recepite nel provvedimento.

Sul provvedimento è stato altresì acquisito il parere del Consiglio di Stato-Sezione normativa per gli atti consultivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23.8.1988, n. 400, il quale ha reso:

- un primo parere interlocutorio (adunanza del 7 maggio 2009), con il quale sospendeva la pronuncia richiedendo copia del programma pluriennale infrastrutturale predisposto dalle Forze armate e il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, atti prontamente forniti dall'Amministrazione con nota del 4 agosto 2009. Le osservazioni formulate dai due Dicasteri interessati, sono state integralmente recepite nel testo del regolamento;
- un secondo parere interlocutorio (adunanza del 27 agosto 2009), con il quale convocava l'Amministrazione all'adunanza del 16 settembre 2009, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, con specifico riferimento all'introduzione di una disciplina per la costruzione di alloggi di servizio con capitali privati;
- il definitivo parere (adunanza del 16 settembre 2009), favorevole con osservazioni, con il quale:
 - articolo 4, comma 2, fornisce una diversa formulazione della disposizione tesa a disciplinare la costruzione di alloggi di servizio con capitali privati: *“Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'amministrazione, alloggi da assegnare in locazione al personale del Ministero della difesa, e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni. Allo scadere del termine suindicato gli alloggi divengono di proprietà dell'Amministrazione. L'atto negoziale ha il seguente contenuto minimo: criteri per la formazione della graduatoria degli assegnatari; condizioni e modalità della locazione ovvero della cessione in uso novantennale dell'alloggio,*

previo assenso dell'Amministrazione; criteri di determinazione del prezzo di locazione o di cessione del diritto d'uso; previsione della possibilità di disposizione del diritto stesso dopo che siano decorsi cinque anni e comunque a personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'assegnatario operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso".

- articolo 7, comma 12, ritiene non sia chiaro se si tratti di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ovvero se si possa procedere a tale soluzione solo se sia dimostrata impraticabile la strada della vendita singola;
- articolo 8, comma 14, osserva che non può essere previsto un privilegio del dipendente, incompatibile con la natura dell'istituto, che renderebbe poco appetibile la partecipazione agli estranei. Propone di prevedere una prelazione a parità di offerte economiche.

Sul regolamento è necessario acquisire il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2, comma 629, della stessa legge n. 244 del 2007.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(All. "A" della Direttiva della P.C.M. 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008).

Amministrazione proponente: Ministero della Difesa

Titolo: Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (legge finanziaria per il 2008).

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente: Dirigente dott. Marialaura SCANU – Ufficio Legislativo tel. 0647352150.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede all'articolo 2 comma 629, l'adozione di apposito regolamento ministeriale di attuazione del programma infrastrutturale alloggiativo previsto dal comma 627 del medesimo articolo. Lo schema di regolamento è necessario in quanto da' attuazione al citato disposto normativo e consente l'attuazione del programma infrastrutturale per l'acquisizione di alloggi necessari per l'esigenze abitative delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. Lo schema di regolamento è coerente con il programma di Governo in quanto è volto alla realizzazione di un programma infrastrutturale destinato a consentire la mobilità del personale delle Forze armate per l'assolvimento delle funzioni istituzionali in relazione al nuovo modello di difesa.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Si riportano di seguito le speciali norme di settore attinenti agli alloggi di servizio delle Forze armate sulla base delle quali è stato predisposto il regolamento.

- Legge 18 agosto 1978, n. 497 recante autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni. Prevede specifico programma di costruzione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate (art. 5, definisce gli alloggi quali infrastrutture militari; art. 14, detta disposizioni in materia di canoni, manutenzione degli alloggi e realizzazione degli stessi con una percentuale dei canoni; art. 20, prevede l'adozione di apposito regolamento per la classificazione degli stessi alloggi; art. 21, reca norme di carattere sociale per gli occupanti senza titolo degli alloggi AST).
- Decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (art. 9, comma 2).
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante legge finanziaria per il 1994 (art. 9, comma 7, piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa; art. 9, comma 4, prevede che la realizzazione di alloggi avvenga con una quota parte dei canoni).
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante legge finanziaria per il 1995 (art. 43, comma 4, impiego dei canoni per la realizzazione e l'acquisto di altri alloggi. Dispone altresì in

materia di determinazione dei canoni di concessione. Parte dei fondi sono destinati al Fondo casa per l'acquisto di alloggi di proprietà del personale militare da definire con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della Difesa 28 luglio 2005, n. 209).

- Decreto del Ministro della Difesa 28 dicembre 1995, n. 586 concernente regolamento concessione di proroghe a rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate.
- Legge 28 luglio 1999, n. 266 e successive modificazioni recante delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (art. 16, delega al Governo per agevolare la mobilità del personale delle Forze armate a seguito del nuovo modello organizzativo delle Forze armate). Il previsto decreto legislativo non è stato emanato.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante legge finanziaria per il 2001 (art. 43, comma 16, prevede l'individuazione annuale da parte del Ministro della difesa di alloggi di servizio da alienare in quanto non più utili. Prevede altresì: l'adozione di apposito regolamento – regolamento non adottato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 269/2003 -).
- Legge 29 marzo 2001, n. 86, disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (Art. 1, comma 3, indennità di trasferimento).
- Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 (art. 3 cartolarizzazione).
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, disposizioni ordina mentali in materia di pubblica amministrazione (Art. 33, alloggi di servizio per personale straniero).
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (art. 26 comma 11-quater detta disposizioni per l'alienazione degli alloggi di servizio della Difesa con le modalità della cartolarizzazione con diritto di opzione all'acquisto per gli occupanti senza titolo; art. 52 detta disposizioni sulle maggiori entrate derivanti dal decreto legge).
- Decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88 regolamento per gli alloggi di servizio delle Forze armate.
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 legge finanziaria per il 2005 (art. 1, comma 443, stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2005 da destinare a un finanziamento di programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei Sergenti e dei Volontari in servizio permanente).
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170 regolamento concernente disciplina delle attività del Genio Militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n. 109.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 5 prevede che le maggiori entrate derivanti dall'alienazione di immobili dello Stato siano destinate alla riduzione del debito pubblico).
- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 4-quater, comma 1, interpretazione autentica del disposto dell'articolo 26, comma 11-quater del citato decreto-legge n. 269 del 2003; comma 2, richiama il disposto dell'articolo 1, comma 5 della richiamata legge n. 266 del 2005).
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 legge finanziaria per il 2008 (art. 2, commi da 627 a 631. Il comma 631 prevede l'abrogazione espressa dell'articolo 26, comma 11-quater del D.L. n. 269 del 2003. Il comma 629 prevede l'adozione di apposito regolamento del programma infrastrutturale alloggiativo previsto dal comma 627.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme dello schema di regolamento non incidono sulle precedenti disposizioni di legge e integrano il quadro normativo regolamentare di cui al decreto ministeriale n. 88 del 2004 recante il regolamento degli alloggi di servizio delle Forze armate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché agli enti locali.

Le modifiche non intaccano le competenze delle Regioni in quanto attengono a materia di esclusiva competenza del Governo nazionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verifica effettuata con esito positivo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica ha dato esito negativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Allo stato sono stati presentati le seguenti iniziative parlamentari:

- Camera onorevole ASCIERTO n. 1290;
- Senato senatore RAMPONI n. 151.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza in materia né pendono giudizi di costituzionalità nella materia in argomento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi in materia innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

Il regolamento non reca definizioni.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi sono corretti e aggiornati con le successive modificazioni.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella normativa.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non contiene norme abrogative espresse.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La norma non ha effetti retroattivi in quanto regolamento.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La verifica ha dato esito negativo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti ulteriori atti normativi successivi e attuativi. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

La materia disciplinata non richiede la verifica di cui sopra, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" al Decreto del Pres.del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170)

Oggetto: Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi

A) sintetica descrizione del quadro normativo vigente

La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 18 agosto 1978, n. 497, e nel regolamento previsto dall'articolo 20 della stessa legge n. 497 del 1978, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

Il D.M. n. 88/2004 contiene, tra l'altro, la classificazione degli alloggi: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC); b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR); c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI); d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST); e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI); g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC).

I commi da 627 a 631 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) hanno previsto che il Ministro della Difesa, alla luce delle implicazioni sottese alla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, predisponga un programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare, da ispirare a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Gli alloggi di servizio su cui incide il Programma sono quelli posti all'interno di installazioni militari o comunque posti al loro diretto servizio, qualificati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 497 del 1978, come infrastrutture militari.

In particolare, il comma 628 individua tre categorie di alloggi di servizio: alloggi da assegnare al personale per il tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio, che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione di esigenze di mobilità e abitative; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Rimane comunque valida la classificazione degli alloggi prevista nel D.M. n. 88/2004.

La norma in parola prevede, inoltre, che il Ministero della Difesa provveda all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, con diritto di prelazione del conduttore e, in caso di mancato esercizio, del personale militare e civile del Ministero della Difesa che non sia proprietario di altra abitazione nella provincia; che il prezzo di vendita sia stabilito d'intesa con l'Agenzia del demanio. Lo stesso comma 628 fissa un regime di maggior favore in caso di particolari situazioni sociali: riduzione del prezzo nella misura massimo del 25% e minima del 10%, per tenere conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di *handicap* in tale nucleo, dell'eventuale perdita del titolo alla concessione; possibilità di permanenza negli alloggi - dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, rivalutato all'indice ISTAT - dei conduttori e delle vedove, con basso reddito familiare (non superiore a quello determinato annualmente con DM di cui all'art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 1993) o con componenti familiari portatori di *handicap*. Il comma in parola

stabilisce altresì che gli acquirenti degli alloggi non possano rivenderli prima di 5 anni e che i proventi delle alienazioni vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero della Difesa.

Il comma 629 impegna il Ministero ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 630 ha sospeso, fino all'entrata in vigore del predetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

Il comma 631 ha, infine, disposto l'abrogazione del comma 11-*quater* dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate la disciplina relativa all'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, prevedendo che gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

B) illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;

L'Amministrazione della difesa ha provveduto ad adottare, ai sensi del citato articolo 2, comma 627, della legge finanziaria 2008, il Programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio. Al fine di dare attuazione a detto Programma, il richiamato articolo 2, comma 629, dispone l'adozione di un regolamento attuativo, in quanto il Regolamento vigente, adottato con il citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, non risponde alle nuove statuizioni, risultando prive di disciplina le previsioni riferite alla nuova categoria di "alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto", introdotta dal citato comma 628, lettera c), e l'alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali delle Forze armate, ai sensi delle lettere b), c) e d), dello stesso comma 628.

Si rende quindi necessario provvedere all'emanazione del previsto regolamento attuativo, al fine di disciplinare le materie indicate e dare quindi attuazione al Programma pluriennale.

C) rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il personale delle Forze armate, oggi più che in passato, è chiamato a ricoprire incarichi assai diversificati, con frequenti esperienze in contesti interforze e multinazionali, ove è richiesto un bagaglio non indifferente di conoscenze e di capacità. In relazione alle "nuove" missioni assegnate, anche a seguito del mutato scenario internazionale, la mobilità del personale ha assunto un ruolo fondamentale per la sua formazione e quindi, per l'operatività dello strumento militare.

Peraltro, la ristrutturazione delle Forze armate e l'adozione del nuovo modello professionale hanno comportato una diversa dislocazione delle infrastrutture militari e posto, nel contempo, l'esigenza di ridistribuire sul territorio gli alloggi di servizio, nonché di incrementarne il numero al fine di soddisfare le incompressibili esigenze del personale in servizio con particolare riferimento al personale volontario. Gli alloggi di servizio oggi a disposizione risultano in parte non conformi alle esigenze di funzionalità delle Forze armate, in parte non disponibili (occupati "*sine titulo*", inagibili) e, comunque, numericamente insufficienti.

La situazione alloggiativa del personale è aggravata, inoltre, dalla crisi del mercato immobiliare in Italia, caratterizzato da una accentuata rigidità e dalla scarsità dell'offerta di alloggi in affitto a canoni accessibili anche ai redditi più bassi.

E' quindi necessario dare una risposta concreta ai bisogni abitativi del personale, al fine di migliorare le condizioni di vita, aiutando la mobilità territoriale.

D) descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificare il grado di raggiungimento.

L'intervento normativo, nel disciplinare i procedimenti e le funzioni amministrative relativi all'attuazione del Programma pluriennale e nel definire le procedure di alienazione degli alloggi non più funzionali alle Forze armate, intende conseguire l'obiettivo generale di realizzare un parco alloggiativo commisurato alle esigenze reali del personale della Difesa, connesse all'operatività dello strumento militare derivante dal nuovo modello organizzativo e, conseguentemente, alleviare la pressione sul mercato immobiliare.

La reale esigenza alloggiativa a regime è stata quantificata, in aggiunta al patrimonio esistente, per ulteriori 51.642 alloggi, pari a circa il 35% della futura esigenza globale. Sulla base del raffronto tra le esigenze individuate nel medio-lungo termine e le attuali disponibilità abitative il Programma pluriennale prevede la realizzazione di una media di 3.000 alloggi all'anno per i primi 5 anni, 5.000 alloggi all'anno, per i successivi 5 anni, di circa 2.200 alloggi all'anno in un tempo successivo. Si ipotizza il completo soddisfacimento abitativo nell'arco di 15 anni. Lo stesso Programma individua gli alloggi non più funzionali alle Forze e quindi da alienare.

E) indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento;

L'intervento normativo interessa in primo luogo il personale militare e civile del Ministero della difesa al quale sono destinati gli alloggi di servizio da realizzare, da acquistare, da ristrutturare, da alienare, disciplinati dallo schema di regolamento proposto.

In relazione alla previsione di realizzare gli alloggi attraverso lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti e successive modificazioni, l'intervento coinvolge le società operanti nel settore delle costruzioni.

La possibilità di fare ricorso ad accordi di programma potrà coinvolgere gli enti territoriali interessati.

Per l'espletamento delle attività connesse all'alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze delle Forze armate è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con l'Agenzia del demanio e, al fine di agevolare le attività di compravendita degli alloggi, potranno essere stipulate convenzioni con primari istituti di credito, finalizzate alla concessione di mutui con tassi agevolati. Inoltre, per l'accatastamento degli alloggi, la Difesa potrà ricorrere alla consulenza dell'Agenzia del territorio, nonché a professionisti abilitati, individuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria.

Sezione 2. Le procedure di consultazione

A richiesta del Consiglio di Stato, hanno espresso parere sullo schema di regolamento i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

L'attività di negoziazione ha coinvolto le organizzazioni sindacali del personale civile della Difesa, nonché, in linea con quanto previsto dal comma 629 citato, il CO.CE.R, organismo di rappresentanza del personale militare, il quale ha fornito il parere sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, con delibera n. 29 del 18 marzo 2009.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione zero").

L'opzione zero di non intervento non può essere considerata come opzione comparativa in una eventuale analisi costi-benefici; infatti tale opzione costituirebbe la non attuazione dell'art. 2, comma 629, della legge finanziaria 2008 e quindi la mancata realizzazione del Programma pluriennale predisposto dal Ministero della difesa. In tale evenienza permanerebbe irrisolto il problema alloggiativo del personale della Difesa, con gravi ripercussioni in termini di mobilità del personale medesimo e quindi di operatività dello strumento militare.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è previsto dall'art. 2, comma 629, della legge finanziaria 2008.

Pertanto, sono state scartate possibili opzioni alternative, risultando appropriata quella prevista dalla norma alla quale si dà concreta attuazione.

Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

L'intervento regolatorio è necessario in quanto prescritto dall'art. 2, comma 629, della legge finanziaria 2008. E' quindi appropriato il ricorso al decreto ministeriale di natura regolamentare.

Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

L'intervento normativo è teso a garantire il corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

E' previsto, infatti, che gli alloggi siano realizzati, acquistati, ristrutturati mediante lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti e, in particolare, con procedure di gara ad evidenza pubbliche (articoli 143 e 153 del Codice degli appalti), che garantiscono il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.

Gli interventi previsti dallo schema di regolamento saranno posti in essere dalle strutture interne dell'Amministrazione della difesa. In particolare, gli Stati maggiori di Forza armata cureranno la programmazione degli interventi; la Direzione generale dei lavori e del demanio espletterà le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione, ristrutturazione, acquisto degli alloggi; la stessa D.G. attuerà le procedure di alienazione degli alloggi alienabili, secondo le più dettagliate modalità individuate nel provvedimento. Le attività sono vincolate alle diverse fasi esecutive del Programma pluriennale (individuazione/vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, assegnazione dei proventi alla Difesa rivenienti dalla vendita, individuazione dell'esigenza alloggiativi e sedimi per la costruzione/realizzazione di nuovi alloggi, tempi di costruzione), che verosimilmente si realizzerà nel limite dei 15 anni previsti.

Gli interventi in parola saranno pubblicizzati nelle forme di legge.



IL MINISTRO DELLA DIFESA

- Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni e, in particolare, l'articolo 13, il quale dispone che il Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, stabilisce con propri decreti i criteri per la determinazione dei canoni di concessione, nonché l'articolo 20 che prevede l'emanazione del regolamento per gli alloggi di servizio per il personale militare;
- Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- Visto l'articolo 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586 concernente il regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate;
- Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 20 e 21;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione dell'articolo 10, della citata legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

- Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88, concernente il regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate;
- Visto l'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge n. 497 del 1978, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva;
- Visto il programma pluriennale del Ministero della difesa per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007, predisposto dalle Forze armate in data 1° dicembre 2008;
- Visto l'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge il Ministro della difesa adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al citato comma 627;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Genio militare;
- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Acquisito il parere dell'Organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della citata legge n. 244 del 2007;

- Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile della Difesa, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri;
- Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del _____;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, _____;
- Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del _____;

ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER
GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE PREVISTO
DALL'ARTICOLO 2, COMMI 627 E 628, DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2007, N. 244.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, al fine di assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:

a) i procedimenti e le funzioni amministrative relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 2, comma 627, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa;

b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in seguito definito Codice degli appalti, nonché la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato;

c) l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà di alloggi di servizio del Ministero della difesa non più funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 2, comma 628, lettera b) della legge n. 244 del 2007.

2. Gli alloggi di servizio di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati:

a) al personale militare in servizio permanente;

b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, attuativo dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

20 novembre 1987, n. 472, il presente regolamento si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilità di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *a*), numero 3, della legge n. 244 del 2007, di seguito denominati alloggi a riscatto, nonché alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 8.

4. Il Ministero della difesa può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del Demanio relativamente alle attività disciplinate dai successivi articoli 5, comma 11, 6, comma 5, 7, commi 18 e 21, 8, comma 3 e 10, al fine di regolamentare i tempi, le modalità e i termini di attuazione delle attività medesime. Il Ministero della difesa può stipulare altresì apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attività di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 7, comma 18.

Art. 2

(Categorie di alloggi di servizio)

1. Le norme del regolamento disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*):

a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalità e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento adottato con decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88;

b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 88 del 2004, e comprendono quelli di cui all'articolo 4, comma 2;

c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente regolamento.

2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono determinati con decreti del Ministro della Difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, è determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetustà dell'alloggio.

Art. 3

(Programmazione degli interventi)

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata.

Art. 4

(Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilità e abitative)

1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), mediante:

- a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;
- b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non più funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 6;
- c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al Codice degli appalti e successive modificazioni, e in particolare con applicazione del disposto dell'articolo 143, nonché delle procedure di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilità di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera d) della legge n. 244 del 2007, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti;
- d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non più utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del Codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;
- e) accordi di programma di cui all'articolo 3, commi 15-bis e 15-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, e dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni. Tali accordi prevedono, quale corrispettivo della cessione di beni in uso al Ministero della difesa, l'acquisizione di alloggi di servizio;
- f) altre forme negoziali previste dal diritto privato.

2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei

quali gli alloggi confluiscono nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un regolamento contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalità di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unità abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unità abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.

Art. 5

(Realizzazione degli alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto)

1. Al fine di contemperare le esigenze di operatività dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilità di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.
2. Gli alloggi di servizio a riscatto, già individuati con il programma pluriennale sono realizzati:
 - a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;
 - b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del Codice degli appalti, nonché con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo Codice;
 - c) con altri strumenti previsti dalla legge.
3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, il Ministero della difesa può utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.
4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera a), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.
5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.
6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.
7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le

modalità di cui all'articolo 11, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalità o già esistenti.

8. Il Ministero della difesa può emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unità abitative da assegnare ai soci secondo le priorità indicate dalle Forze armate.

9. Il provvedimento di concessione è disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unità abitative unitamente alle modalità per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

10. La convenzione di cui al comma 9 può definire una percentuale di unità abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.

11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri:

a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi è determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonché degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi;

b) il riscatto, che è condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui è costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre ad un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile già in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, così come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa;

c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto può essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione;

d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate ad eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso;

e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.

CAPO II

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIÙ FUNZIONALI AI FINI ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 628, LETTERA B) DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244.

(Individuazione degli alloggi da alienare)

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.
2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 è proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla Direzione generale dei lavori e del demanio, di seguito denominata Direzione generale, per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.
3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attività rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non più funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi risultati alienabili, assicurando il diritto di opzione e di prelazione agli aventi diritto. Nel caso di mancato esercizio del diritto di opzione o di prelazione, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8.
4. In sede di prima applicazione, le attività di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale e dalla Direzione generale entro i novanta giorni successivi.
5. La Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto viene determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprietà da offrire come prezzo a base d'asta per le attività di cui all'articolo 8 è determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.
6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attività di compravendita degli alloggi, può stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati.
7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione generale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 2, comma 628, lettera c), della legge n. 244 del 2007, da approvare con successivo decreto dirigenziale.

Art. 7

(Criteri di vendita)

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di opzione, ai conduttori, come individuati dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni.
2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero della difesa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio di cui all'articolo 6 comma 1:

a) comunica l'offerta di opzione di acquisto, contenente il prezzo, le condizioni di vendita e le modalità di esercizio del diritto di opzione;

b) trasmette il modello di risposta con il quale i conduttori esercitano i loro diritti per l'acquisto dell'intera proprietà, dell'usufrutto o della volontà di continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio.

3. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.

4. Hanno diritto:

a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrassessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sarà determinato ai sensi di legge;

b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito familiare annuo lordo, di seguito denominato reddito, non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di seguito denominato decreto di gestione, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinità rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di opzione di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio dell'opzione di acquisto con le modalità indicate nel comma 2, allegando, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprietà dell'alloggio, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto;

b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;

c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio.

6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto d'opzione subirà le seguenti riduzioni:

a) nella misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o uguale a quello determinato con il decreto di gestione annuale;

b) nella misura del 22,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore di quello determinato con il decreto di gestione annuale, fino ad un reddito pari a euro 45.000,00;

c) nella misura del 20 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 50.000,00;

d) nella misura del 17,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 55.000,00;

- e) nella misura del 15 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 60.000,00;
- f) nella misura del 12,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino ad un reddito pari a euro 65.000,00;
- g) nella misura del 10 per cento per gli utenti con reddito superiore a euro 65.000,00.

7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unità immobiliari qualificate di particolare pregio dalla Direzione generale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 8 diminuito dello sconto del 10 per cento. L'esercizio della prelazione sarà esercitato con le stesse modalità di cui al comma 5.

8. Ai fini del comma 7, sono considerati immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti criteri:

- a) esistenza per l'intero immobile di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;
- c) singole unità immobiliari ad uso abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadrati;

d) ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, secondo i valori pubblicati dall'OMI dell'Agenzia del territorio.

9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'esercizio di opzione all'acquisto.

10. Il totale del reddito di riferimento è ridotto:

- a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a carico;
- b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore senza titolo alla concessione è aumentato, fatti salvi i casi previsti dal decreto di gestione annuale, con le seguenti modalità:

- a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito di riferimento fino a 50.000,00 euro, è applicato un aumento di euro 200,00 per ogni mensilità intera di conduzione dell'alloggio per il quale è esercitata l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento degli alloggi di cui all'articolo 6, comma 3;
- b) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito superiore a 50.000,00 euro, è applicato un aumento di 300,00 euro con le stesse modalità di cui alla lettera a).

12. Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioè la totalità delle unità immobiliari esistenti.

13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato al comma 5, comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) la perdita del diritto di opzione o di prelazione e l'obbligo perentorio di rilascio dell'immobile entro il termine perentorio di novanta giorni ai conduttori che:

1) non abbiano rispettato le modalità di esercizio del diritto di opzione all'acquisto previste al comma 5;

2) abbiano reso nota la volontà di non esercitare il diritto di opzione o di prelazione all'acquisto;

b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lett. b).

14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente all'atto di acquisto, è tenuto a stipulare apposito contratto di locazione con i conduttori che abbiano manifestato la volontà di continuare nella conduzione dell'alloggio. Il contratto ha la durata di:

a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non è superiore a 19.000 euro, ovvero a 22.000 euro nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili;

b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare è superiore a quello indicato alla lettera a) ma non superiore a quello determinato dal decreto annuale di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Il conduttore è tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.

16. Entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione all'acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.

17. L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.

18. I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria, nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonché quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico dagli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge.

19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a inadempimento o violazione di oneri comportamentali previsti dal presente regolamento, determina:

a) la perdita della caparra confirmatoria;

b) la perdita del diritto di opzione o di prelazione all'acquisto della proprietà dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i termini di cui al comma 12, lettera a);

c) la perdita del diritto di opzione all'acquisto dell'usufrutto dell'alloggio condotto. Tale alloggio può essere mantenuto in conduzione previa corresponsione del canone in vigore, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il diritto a permanere nella conduzione dell'alloggio è esercitabile esclusivamente dai conduttori di cui al comma 4, lett. b).

20. Il comando competente, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 88 del 2004, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalità di cui all'articolo 22, del decreto ministeriale n. 88 del 2004.

21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applicherà al soggetto, con possibilità di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dalla Direzione generale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 8

(Vendita con il sistema d'asta)

1. La Direzione generale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione all'acquisto e quello degli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7. Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

2. L'elenco di cui al comma 1, è trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.

3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a sé stante, è ordinato per ente gestore e nell'elenco è indicato l'oggetto della vendita costituente la proprietà o la nuda proprietà dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.

4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 14, nel bando d'asta è specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 6 comma 3.

5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilità degli elenchi sui propri siti internet.

6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.

7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 1, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati

nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:

a) aggiudica alla valida offerta di importo più elevato e, in caso di parità di valida offerta di importo più elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il più basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 7, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7, l'aggiudicazione definitiva è effettuata al termine della verifica dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore;

b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.

9. Il prezzo definitivo di vendita è ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 7, comma 6, lettere da a) a g), con esclusione degli alloggi di cui all'articolo 7, comma 7.

10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.

11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.

12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta più alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalità di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprietà o della nuda proprietà di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12.

14. L'Amministrazione della difesa può procedere alla vendita degli alloggi mediante asta pubblica, alla quale possono contemporaneamente presentare offerta i dipendenti del Ministero della difesa e i soggetti di cui al comma 13. La pubblicazione è effettuata nelle forme di cui ai commi 1 e 13 e l'aggiudicazione definitiva è effettuata, in prima applicazione, nei confronti del dipendente del Ministero della difesa che ha presentato l'offerta valida più alta. Nel caso di assenza di offerte valide da parte di dipendenti del Ministero della difesa, si procede all'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'offerente, appartenente ai soggetti di cui al comma 13, che ha presentato l'offerta valida di importo più elevato.

CAPO III

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 153 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163.

Art. 9

(Studio di fattibilità)

1. I soggetti di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del Codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo Codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, lo studio di fattibilità di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilità approvati dal Ministero della difesa.
3. Lo studio di fattibilità, di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del Codice degli appalti.

Art. 10

(Accordi di programma)

1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalità individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, relativamente ad ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, può richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.

CAPO IV

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A RISCATTO

ART. 11

(Modalità per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto)

1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 3, emana appositi avvisi.
2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari:

a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorità al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati;

b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilità di cui all'articolo 9, comma 2;

c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 5, commi 7 e 8.

3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, è stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non è vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria è calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 12, ed è predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

ART. 12

(Calcolo della graduatoria)

1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 11, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria:

a) $[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F$

1) Dove:

a. R1= reddito annuo lordo del richiedente;

b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente;

c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

d. Ds= coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: $R1 \times 0,10$;

e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: $R1 \times 0,10$;

2) F= coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente ed in particolare:

a) 4 per il capo famiglia;

b) 4 per il coniuge convivente;

c) 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico;

d) 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14;

e) 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.

2. Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e successivamente, ove residuo ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.

3. In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 11, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilità, il Ministero della difesa procede secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del Codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.

4. Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del Codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilità alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.

5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati è stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a

un anno di affitto.

6. L'atto compromissorio, di cui al comma 4, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che è scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.

7. Qualora il richiedente, per qualsiasi motivo, receda dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria è introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorità dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.

8. Nell'ipotesi di cui di comma 6, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino ad esaurimento.

9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.

ART. 13

(Modalità di assegnazione degli alloggi realizzati)

1. Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 12, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.

ART. 14

(Programmazione della spesa)

1. Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 2, comma 628, lettera *b*), della legge n. 244 del 2007.

ART. 15

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

Delibera n° 29 del 18 marzo 2009

OGGETTO: Parere sullo schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui alla legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria per il 2008 – Art. 2 commi 627 e seq.).

VISTI: la delibera n° 5/2007 delle Sezioni Co.Ce.R. riunite nel Comparto Difesa;

il parere espresso dalle stesse in sede di audizione formale presso la Commissione Difesa del Senato nel mese di novembre 2007;

la comunicazione dello Stato Maggiore Difesa prot. n. 117/1/2763/224-3 del 30 dicembre 2008 con cui è stato partecipato al Co.Ce.R. Interforze lo schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento in oggetto;

la convocazione dei Co.Ce.R. del Comparto Difesa, prot. 106/COCER/55 dell'11 marzo 2009;

l'Ordine del Giorno dell'assemblea convocata per il giorno 16 marzo 2009, ore 14:30 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO: dello schema di D.M. in parola e la richiesta di parere che lo accompagnava;

VALUTATE: le delibere, i lavori e le determinazioni assunte dalle singole sezioni del Comparto Difesa sull'argomento;

DELIBERA

Di rimettere il proprio parere contrario allo schema del D.M. sottoposto alla valutazione di questo Consiglio, per i motivi politici indicati nel documento che si allega. Risolte le dette pregiudiziali politiche, risulterebbe comunque opportuno apportare all'articolato del DM le correzioni tecnico-giuridiche richieste da questo Comparto ed indicate nello stesso documento.

Di inviare la presente delibera a stralcio verbale, al Signor Ministro della Difesa, ai Signori Sottosegretari di Stato alla Difesa, al Capo di SMD, ai Presidenti ed ai Commissari delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, nonché al Co.Ce.R. Interforze.;

Presenti e votanti: N.° 21
Favorevoli N.° 18
Contrari N.° 01
Astenuiti N.° 02

La presente Delibera viene approvata a maggioranza dei votanti

IL SEGRETARIO

(1° Av. Ca. Salvatore NICOSIA)

S. Nicosia

IL PRESIDENTE

(Ten. Col. Corrado CULTRERA)

C. Cultrera

DOCUMENTO DI SINTESI

Relativo allo schema di Decreto Ministeriale recante il regolamento per la realizzazione del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all'articolo 2, comma 269, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La legge finanziaria per il 2008, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze Armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha inserito nel corpo delle sue disposizioni una norma volta a dare avvio ad un programma di costruzione, acquisto e ristrutturazione di unità abitative da assegnare al personale militare, unitamente alla cessione di ciò che non risulta più pagante per l'amministrazione. Il tutto subordinato all'assioma della mancanza di oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di tale regolamento doveva essere emanato entro otto mesi dalla entrata in vigore della citata legge di bilancio con D.M. del Ministro della Difesa. Ed, invece, solo recentemente è stato portato a conoscenza della Rappresentanza Militare Centrale così come previsto dall'Art. 2 comma 629 della stessa.

L'esame delle linee guida citate consente di affermare come con la disposizione in oggetto si intenda dare avvio ad un circolo virtuoso che consenta alla Difesa, in definitiva, di acquisire nuovi alloggi rimodulati sulle inedite e diverse esigenze dei militari. Ed infatti, il modello alloggiativo in atto, così come definito dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, era già entrato in crisi per contraddizioni intrinseche alle stesse regole adottate. La ristrutturazione delle Forze Armate e l'adozione del nuovo modello professionale di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, al decreto-legislativo 24 novembre 1997, n. 464 e alle leggi 14 novembre 2000, n. 331 e 23 agosto 2004, n. 236, ha comportato, una diversa dislocazione delle infrastrutture militari e posto, nel contempo, l'esigenza di redistribuire sul territorio gli alloggi di servizio, nonché di incrementare il numero al fine di soddisfare le incompressibili esigenze del personale in servizio con particolare riferimento al personale volontario.

Gli alloggi di servizio, oggi a disposizione, risultano in parte non conformi alle esigenze di funzionalità delle FFAA, in parte non disponibili (occupati "sine titulo"; inagibili) e, comunque, numericamente insufficienti. Inoltre, è risultata di difficilissima applicazione la norma che prevedeva la concessione, per un periodo di tempo determinato, di durata prefissata (6-8 anni) o in relazione ad un determinato incarico. Il sistema della rotazione temporale contraddice, infatti, le ragioni stesse dell'assegnazione, che sono, di fatto, di più ampio carattere sociale: reddito familiare, numerosità della famiglia, difficoltà di inserimento nella nuova sede. Il fattore mobilità che avrebbe dovuto essere criterio cardinale ha finito per essere condizionato fortemente dagli altri fattori. È del tutto evidente, infatti, che in presenza di un reddito familiare che di anno in anno si limita (quando va bene) al recupero dell'inflazione, specialmente nei ruoli dove la carriera militare si svolge all'interno dello stesso livello retributivo, aumentano le esigenze di protezione sociale anche a causa della marcata atipicità delle condizioni di servizio e di vita del personale militare e dei propri familiari. È questa la ragione principale che ha portato molti utenti a sostenere la richiesta di modificare le norme originarie per prevedere forme di continuità nel titolo di concessione. Soddisfare la domanda di protezione sociale nei confronti del personale militare significa, a causa del nuovo modello professionale, ragionare su numeri decisamente più elevati rispetto a quelli del passato e mettere a disposizione risorse abitative più ingenti, tenendo conto che sarà il personale più giovane, con particolare riguardo al volontario di truppa, l'utente-tipo con un reddito che nel tempo tenderà a rimanere su livelli medio-bassi. Per queste ragioni è imprescindibile approvare norme che consentano di soddisfare le esigenze del personale militare in servizio attraverso un'ampia e diversificata offerta alloggiativa, valorizzando il patrimonio esistente anche attraverso l'alienazione di parte di esso agli attuali utenti e il completo reinvestimento (100%) degli utili conseguiti da parte dello stesso Ministero della Difesa al fine di consentirgli di sopperire alle sopraccitate esigenze.

Per quanto sopra esposto, il Comparto Difesa del Consiglio Centrale della Rappresentanza dei Militari, attribuisce fondamentale importanza al Regolamento in oggetto che, una volta approvato, dovrebbe consentire di dare piena attuazione ai principi dettati dalla norma; ma non può e non deve tacersi che la vendita degli alloggi della difesa così come attualmente prevista si pone, di fatto, in spregio alla legge 382/78 che prevede il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza militare finora evidentemente elusa, e che va ben oltre la semplice richiesta di un parere.

Sempre per questa intelligenza, è nostra intenzione e dovere contribuire fattivamente e con il massimo spirito critico alla elaborazione dello stesso, laddove ritenuto necessario. Particolarmente attenta è stata, quindi, la riflessione sullo schema sottoposto al nostro parere. La stessa ha portato ad individuare e stigmatizzare ciò che ci appare come non chiaro ovvero non pienamente aderente alle linee guida delle legge ed alle aspettative del personale. A chiedere, conseguentemente - una volta risolte le pregiudiziali politiche nel prosieguo precisate - alcune modificazioni allo scopo di portare all'interno del Regolamento in oggetto la percezione delle

aspettative minime del personale per cui di fatto tali norme avranno degli effetti che auspichiamo il più possibile validi ed aderenti alle aspettative medesime, anche grazie al contributo della Rappresentanza Militare. Pur al di fuori dell'oggetto del parere in senso stretto, ma sicuramente in relazione alla problematica alloggiativa in generale, intendiamo proporre una riflessione anche per il personale non direttamente interessato alle vendite (vuoi perché non è titolare di un diritto di opzione, non essendo conduttore di alloggi a tale scopo destinati; vuoi perché ha già provveduto ad acquisire per suo conto e con grave sacrificio personale un alloggio sul libero mercato). Riteniamo che anche tale personale non debba essere dimenticato, né da questo, né da altro provvedimento in materia, e che sia equo disporre a suo favore misure compensative (accesso a fondi agevolati per diminuire il gravame di mutui bancari divenuti insostenibili; assegni perequativi). Ed è anche per tali motivi che non appare superfluo conoscere, come più avanti richiediamo, il piano prospettico e programmatico delle nuove costruzioni.

PREGIUDIZIALI ASPETTI DI POLITICA SOCIALE

Il problema primario è proprio questo: lo schema denota come gli aspetti *politico-sociali più importanti vengono sottratti alla trattazione ed al giudizio della Rappresentanza Militare e a quello politico delle Commissioni Parlamentari del settore*, con un tecnicismo giuridico discutibile e travalicando il portato normativo.

Da questa prospettiva sono due gli aspetti preventivi al regolamento stesso, politicamente qualificanti, su cui si appunta il giudizio non favorevole del Comparto Difesa del Co.Ce.R.

Innanzitutto denunciavamo la completa assenza di "un programma pluriennale" per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio", espressamente previsto dal comma 627 della legge finanziaria per il 2008 e che non viene neanche delimitato nelle sue linee guida, limitandosi, lo schema del D.M., unicamente a classificare gli alloggi in tre categorie, cosa peraltro già indicata dalla legge. Ed ancora, nulla viene deciso, ad esempio, sulle quantità di risorse da allocare per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi; sui tempi di realizzazione del piano; sulla individuazione delle aree geografiche dell'intervento; sulle tipologie di alloggi da costruire e sulla loro ripartizione. Si rinvia - di fatto sottraendo prerogative alla Rappresentanza Militare ed alle Commissioni Parlamentari - alle successive decisioni di natura tecnica ed operativa dei singoli Stati Maggiori di ciascuna Forza Armata. Da soggetto pienamente attivo, nel corso dei lavori parlamentari, non riteniamo che questa fosse la "ratio" della norma, né tantomeno il volere originario del legislatore. Siamo fermamente convinti, invece, che quest'ultimo volesse intendere che almeno per la determinazione delle linee guida di tale piano infrastrutturale abitativo fosse determinante il fattivo contributo di pensiero della c.d. "Parte Sociale", ovvero del Co.Ce.R.

Non possiamo, inoltre, condividere la scelta operata nella bozza del D.M. di rinvio ad apposito ulteriore D.M. per l'individuazione degli alloggi da alienare (valgono le considerazioni sociali e politiche sopra espresse). Peraltro dalla vendita degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali dovrebbero derivare, anche alla luce delle attuali carenze Finanziarie strutturali del Bilancio della Difesa, le risorse di primo ed immediato utilizzo per il decollo del sopra indicato piano infrastrutturale abitativo. Non appare quindi ininfluenza conoscere le scelte operate su tale versante per capire con quante e quali possibilità di successo possa partire la nuova fase di edilizia abitativa del settore.

PROPOSTE DI CORREZIONI TECNICO-GIURIDICHE ALL'ARTICOLATO DELLO SCHEMA

Risolti i suddetti aspetti pregiudiziali si segnalano le seguenti proposte di correzioni, chiarimenti, precisazioni all'articolato dello schema da ultimo sottoposto alla nostra attenzione.

Capo I

- Art. 1** comma 3 : Sarebbe opportuno chiarire se la formulazione del comma in oggetto deve intendersi come possibilità di applicare il regolamento solo per gestire le procedure di pianificazione, realizzazione e assegnazione esclusivamente degli alloggi dell'Arma. Diversamente intendendo, occorrerebbe aprire possibilità paritetiche anche alla altre FF.AA.
- Art. 2** N.N.
- Artt. 3 e 4** per tali articoli, si richiamano le decisioni di carattere politico-sociale rispetto all'indeterminatezza del piano abitativo che deve essere inoltre delineato con precisione assoluta, ovvero nelle sue linee guida, sottoponendo poi in questo caso la sua stesura finale al vaglio del Co.Ce.R. e delle Commissioni Parlamentari Difesa di Camera e Senato.
- Art. 5** comma 2 : La riformulazione del comma, già proposta per introdurre una preferenza per l'edilizia agevolata fra militari (concreto favore per lo strumento cooperativo) non è

stata ancora accolta dal nuovo testo. Si ribadisce la fondamentale importanza di apportare la modifica di seguito suggerita nella scheda in coda, al fine di rendere prioritaria la procedura prevista dal successivo comma 8, in particolare per gli innegabili vantaggi che essa arrecherebbe in termini di risparmio economico per il personale interessato.

Portare sub lettera a) il contenuto della lettera b), inserendo all'inizio del periodo le parole: "di preferenza...".

Art.6: comma 1:

Inserire dopo le parole "Forze Armate""sentito" l'Organo Centrale della Rappresentanza"...

Inserire sempre al comma 1 dopo le parole "in interi stabili" "e/o comprensori abitativi".

comma 3: da cassare il rinvio ad una separata procedura, con altro D.M., per l'individuazione dell'elenco degli alloggi da alienare.

Capo II

Art. 7 comma 11: dopo le parole "...per stabili" inserire le parole "...o comprensori abitativi".

comma 12: nella nuova formulazione del comma non compare più la previsione della possibilità per gli altri conduttori di esercitare un diritto di opzione sugli alloggi dello stesso stabile non opzionati dai rispettivi conduttori. Si ribadisce la soluzione - per il caso della vendita in blocco - di attribuire la possibilità di concedere il diritto di opzione, non esercitato dagli attuali conduttori, al personale della Difesa che ne abbia fatto richiesta e che sia inserito in apposita graduatoria.

comma 13: riformulazione del comma, in aderenza alla definizione data dalla legge 244/07 (comma 628, letterab)

Art. 08: N.N.

Art. 09: N.N.

Art. 10: N.N.

Art. 11: N.N.

Art. 12: comma 3: La richiesta di semplificazione delle modalità per l'individuazione degli utenti assegnatari di alloggi/ calcolo graduatoria non ha portato a risultati concretamente apprezzabili. Nel merito si ritiene in linea con il parere espresso la seguente modifica del comma in oggetto che riformuli la norma, inserendo dopo la parola "... concessionario", le parole: *"solo dopo la verifica della possibilità di procedere secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 8"*.

Art. 13: N.N.

Art. 14: N.N.

ULTERIORI PROPOSTE

1. Inserire un riferimento al Fondo Casa (possibilità di attingere ai fondi per consentire condizini agevolate sia a coloro che hanno già acquistato una casa a prezzo di onerosi mutui bancari sia

a coloro che sono in procinto di acquistare una casa. Dove sono finite le risorse già stanziato sul Fondo Casa? Necessità di rivedere il sistema di alimentazione di questo alla luce anche delle previste alienazioni).

2. Impegno a rivedere le disposizioni regolamentari che discriminano il personale single e divorziato



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 7 maggio 2009

N. della Sezione: 1605/2009

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema di regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8/18322 del 22 aprile 2009, con la quale il Ministero della Difesa – Ufficio legislativo - chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Sabato Malinconico;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'articolo 2, comma 627, prevede che il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, che concerne i "fabbricati realizzati su

aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio" considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.

Richiama in particolare il successivo comma 629 del predetto articolo 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro della Difesa da adottarsi negli otto mesi successivi all'entrata in vigore della legge a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è predisposto il regolamento di attuazione del programma pluriennale di cui al menzionato comma 627.

Lo schema di d.m. indicato in oggetto realizza, pertanto, secondo l'Amministrazione referente, le previsioni di cui al ripetuto art. 2, comma 629, della legge 244 del 2007.

Detto schema si compone di 15 articoli ripartiti in quattro Capi: il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, disciplina la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale relativo agli alloggi di servizio in applicazione dell'articolo 2, commi 627 e 628 della legge 244; il Capo II detta le procedure di alienazione degli alloggi di servizio che non rispondono più ai fini istituzionali delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lett. b) della legge 244 e comprende gli articoli 6, 7 e 8; il Capo III disciplina la realizzazione di alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti pubblici) e comprende gli articoli 9 e 10; il Capo IV, infine, (articoli da 11 a 15) reca le procedure per l'assegnazione degli alloggi di servizio a riscatto.

CONSIDERATO:

Prima di procedere all'esame dello schema di regolamento, il Collegio ritiene necessario richiedere una integrazione degli elementi documentali allegati alla richiesta di parere.

In particolare, attesa la connessione tra i menzionati commi 627 e 629 e la cronologia degli adempimenti fissati da dette norme, rileva che elemento essenziale per l'adozione del regolamento in questione è la predisposizione, da parte del Ministero della difesa, di un programma pluriennale per la

costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, come espressamente stabilito dal citato comma 627, il quale fissa, altresì, anche i relativi criteri (semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa).

Tale adempimento preliminare sembra essere stato realizzato in data 1° dicembre 2008, stante l'espresso richiamo riportato nel preambolo dello schema di regolamento inviato per il parere, ma il relativo documento non risulta allegato allo schema. La circostanza osta oggettivamente all'esame del regolamento, risultando imprescindibile, ai fini dell'espressione del parere, una preventiva conoscenza e valutazione del menzionato programma pluriennale, alla cui attuazione è espressamente finalizzato il regolamento stesso, a norma dell'articolo 2, comma 629 della legge n. 244 del 2007.


La Sezione osserva altresì che è opportuno che il Ministero della difesa acquisisca sullo schema di d.m. in oggetto il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio - e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, atteso che le disposizioni contenute nel testo richiamano direttamente o indirettamente le attribuzioni di quelle Amministrazioni.

P.Q.M.

sospende la pronuncia del parere in attesa di ricevere dall'Amministrazione referente copia del programma pluriennale predisposto dalle Forze Armate in data 1° dicembre 2008 e dei pareri dei Ministeri indicati in motivazione.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Sabato Malinconico)



Il Dirigente

(Licia Grassucci)



Numero 5492/09 e data 31/08/2009



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2009

NUMERO AFFARE 01605/2009

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema dm regolamento concernente la realizzazione degli alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa nonché alienazione di parte del patrimonio alloggiativo legge 244 del 2007 (finanziaria).

LA SEZIONE

Vista la relazione del 22 aprile 2009 con la quale il Ministero difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

Vista l'ordinanza istruttoria di questo Collegio del 7 maggio 2009 e la nota di risposta dell'Amministrazione del 4 c.m.;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Giovanni de Cesare;

Premesso:

l'Amministrazione aveva riferito che la legge finanziaria 2008

all'articolo 2, comma 627, prevede che il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978 n. 497, che concerne i fabbricati realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti installazioni militari opposti al loro diretto e funzionale servizio considerati a tutti gli effetti di legge infrastrutture militari, lo schema realizzava pertanto, secondo l'amministrazione, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Il Collegio in particolare, attesa la connessione tra i commi 627 e 629 e la cronologia degli adempimenti, rilevava che l'elemento essenziale per l'adozione del regolamento, da parte del Ministero della difesa, era di un programma pluriennale per la costruzione acquisto di alloggi di servizio: tale programma non era stato inviato. La Sezione osservava altresì che il Ministero della difesa acquisisse sullo schema il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Considerato:

L'Amministrazione ha inviato il decreto ministeriale modificato e integrato con i pareri richiesti nonché il programma pluriennale del Ministero della difesa per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi predisposto dalle Forze armate in data 1° dicembre 2008.

Il Collegio rileva che fra le modifiche introdotte vi è anche quella che

disciplina, generalizzandola, una fattispecie che è stata oggetto di una speciale convenzione per la costruzione con capitali privati di alloggi riscattabili.


Tale nuova disciplina oltre a presentare alcuni profili di contraddittorietà (non è chiaro come relativi alloggi, per se ceduti, possano “confluire nella piena proprietà” dell’amministrazione) evidenzia il più generale problema della relazione fra alloggi di servizio e possibilità di riscatto, nonché quello della destinazione delle aree al servizio di basi e installazioni militari.

Considerato, pertanto, che tutt’ora persistono alcune perplessità sullo schema predisposto, chiede alla cortesia dell’Amministrazione che il Capo ufficio legislativo del Ministero con l’eventuale supporto dei funzionari di settore, voglia partecipare all’adunanza della Sezione stabilita per il giorno 16 settembre 2009 alle ore 9,30, per fornire gli opportuni chiarimenti.


P.Q.M.

La Sezione sospende l’adozione del presente parere in attesa dell’adempimento di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO
TASSIMO TIELI





LL

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5957/09

Roma, addì 08 OTTOBRE 2009

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
parere numero **1605/2009** emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco
indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DM REGOLAMENTO
CONCERNENTE LA
REALIZZAZIONE DEGLI ALLOGGI
DI SERVIZIO PER IL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA
NONCHÈ ALIENAZIONE DI PARTE
DEL PATRIMONIO
ALLOGGIATIVO. L. 244 DEL 2007
(FINANZIARIA)**

MD-GABINETTO	
	08/10/09
	UFFICIO UL
	COPIA PER
	Classifica 9-9-9 9

Allegati N.
.....

MINISTERO DIFESA

(.....)

Il Segretario Generale

Diego Grano

Numero ____/____ e data __/__/____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Normativa per gli Atti Consultivi

Adunanza di Sezione del 16 settembre 2009

NUMERO AFFARE 01605/2009

OGGETTO:

Ministero difesa;

Schema di regolamento concernente la realizzazione degli alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa nonché alienazione di parte del patrimonio alloggiativo in applicazione dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, .n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8/18322 del 22 aprile 2009, con la quale il Ministero della difesa – Ufficio legislativo – chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;

Vista l'ulteriore relazione dell'amministrazione prot. n. 8/35532 del 4 agosto 2009 ed il successivo parere interlocutorio della Sezione del 27 agosto 2009;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:

Il Ministero della difesa ha elaborato il regolamento, oggetto del parere, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio sulla base dell'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2008.

In particolare, l'Amministrazione riferisce che la legge prevede che il Ministero della difesa predisponga un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497, che concerne i fabbricati realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari apposti al loro diretto e funzionale servizio, considerati a tutti gli effetti di legge infrastrutture militari.

Nel regolamento gli alloggi da realizzare sono classificati in tre categorie, in aderenza alla norma citata:

- la prima categoria comprende gli alloggi da assegnare al personale destinato a svolgere particolari incarichi di servizio, come è detto nella relazione, nella considerazione che tali incarichi richiedono la presenza del personale presso la località in cui si trovi di servizio per

il soddisfacimento della funzionalità e della sicurezza del servizio medesimo;

- la seconda categoria ricomprende alloggi da destinare al personale in ragione delle esigenze di mobilità ed abitative;

- la terza categoria è volta alla realizzazione di alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto al fine di contemperare le esigenze di operatività con quelle alloggiative.

Il regolamento è suddiviso in quattro capi ed in quindici articoli. Sullo schema di regolamento l'Amministrazione ha affermato di aver sentito le organizzazioni sindacali del personale civile della difesa e acquisito il preventivo parere del COCER, le cui osservazioni sono state accolte nel testo.

Il Collegio, con parere interlocutorio del 7 maggio 2009, attesa la connessione tra i commi 627 e 629 e la cronologia degli adempimenti, rilevava che l'elemento essenziale per l'adozione del regolamento da parte del Ministero della difesa era la formulazione di un programma pluriennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio; tale programma non era stato inviato. La Sezione chiedeva altresì che il Ministero acquisisse sullo schema il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In adempimento di tali osservazioni l'Amministrazione ha inviato il decreto ministeriale modificato e integrato con i pareri richiesti nonché il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la

ristrutturazione di alloggi, predisposto dalle Forze armate in data 1 dicembre 2008

Il Collegio nella successiva adunanza del 27 agosto, rilevava anche che tra le modifiche introdotte vi era quella che disciplinava, generalizzandola, una fattispecie che è stata oggetto di una speciale convenzione per la costruzione con capitali privati di alloggi riscattabili. Tale nuova disciplina, oltre a presentare alcuni profili di contraddittorietà (non è chiaro come i relativi alloggi, per sé ceduti, possano “confluire nella piena proprietà” dell’Amministrazione) evidenziava il più generale problema della relazione tra alloggi di servizio e possibilità di riscatto nonché quello della destinazione dell’area a servizio di basi ed installazioni militari e la successiva alienazione.

Considerato, pertanto, che persistevano alcune perplessità sullo schema predisposto, rinviava l’affare all’adunanza del 16 settembre 2009 e chiedeva alla cortesia dell’Amministrazione che il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero volesse partecipare all’adunanza stessa per fornire opportuni chiarimenti.

Considerato:

Nell’adunanza del 16 settembre u.s. il Capo ufficio legislativo del Ministero della difesa, con l’apporto degli ufficiali di settore, con ampia ed approfondita disamina, sosteneva che la convenzione da cui trae ispirazione la norma in questione aveva dato buona prova di

sé nella regione Puglia e che la sua generalizzazione, del resto suggerita dal Consiglio di Stato nel parere espresso sulla convenzione stessa (Commissione Speciale, prot. n. 1096/09, dell'11 maggio 2009), risponde ad una logica ampiamente recepita nel Codice dei contratti pubblici, quella cioè di chiamare a concorrere il capitale privato per la realizzazione di interessi pubblici.

Aggiungeva che la possibilità di acquisizione in proprietà da parte del personale degli alloggi così costruiti risponde ad una finalità sostanziale di ordine sociale fatta propria dal legislatore nella norma di riferimento.

Al riguardo la Sezione non può non condividere la scelta di fondo operata da codesta Amministrazione, scelta che ha positivamente superato il vaglio del Consiglio di Stato, sia pure con riferimento al caso specifico menzionato.

Tuttavia, nel momento in cui viene accolto l'invito a procedere all'adozione di una disciplina generale, sembra opportuno impostarla nel modo più lineare e semplice, evitando lo scoglio di questioni che impingono in profili di teoria generale, nonché di rilevanza costituzionale.

Difatti, in base alla disciplina proposta nel regolamento, l'Amministrazione diviene proprietaria del suolo per effetto della preventiva cessione, a titolo gratuito, dell'area da parte del soggetto pubblico o privato, il quale conserva il diritto di superficie per 90 anni, decorsi i quali, l'Amministrazione acquisisce anche la proprietà

degli immobili realizzati sull'area stessa e, ai sensi dell' art. 953 c.c., il diritto di superficie si estingue. Orbene, non è chiaro come ciò sia compatibile con la previsione di un diritto di riscatto da parte dell'assegnatario, pure previsto decorsi cinque anni dall'assegnazione: sembra in sostanza che si sia inteso introdurre una fattispecie di "proprietà temporanea".

La Sezione non ritiene in proposito, a parte ogni profilo teorico e di compatibilità costituzionale, che un tale innovativo istituto possa essere previsto da una fonte secondaria.

Peraltro, andando alla sostanza della questione, la fattispecie si caratterizza per il fatto che – come si è visto - l'area diventa subito di proprietà del Ministero ed il privato, che ha costruito le abitazioni e tutte le pertinenze, per 90 anni, ha la disponibilità dei beni con la finalità di darli in utilizzo agli interessati riscuotendo un canone d'affitto regolamentato ad hoc, trattandosi di un alloggio di servizio. Il beneficiario, e cioè il dipendente del Ministero, non ha la possibilità di riscattare l'alloggio nel senso proprio del termine, cioè divenendone proprietario così come accade nelle cooperative perché – appunto - la proprietà al termine dei 90 anni passa alla difesa; ciò che egli può riscattare è dunque il solo diritto di utilizzo costituitosi in suo favore con l'assegnazione.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che le finalità sostanziali che si intendono perseguire si possano tradurre in una disposizione così formulata: "2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1,

lettera f), può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree ad essi appartenenti e contestualmente cedute in proprietà all'amministrazione, alloggi da assegnare in locazione al personale del Ministero della difesa, e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio, da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni. Allo scadere del termine suindicato gli alloggi divengono di proprietà dell'Amministrazione. L'atto negoziale ha il seguente contenuto minimo: criteri per la formazione della graduatoria degli assegnatari; condizioni e modalità della locazione ovvero della cessione in uso novantennale dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione; criteri di determinazione del prezzo di locazione o di cessione del diritto d'uso; previsione della possibilità di disposizione del diritto stesso dopo che siano decorsi cinque anni e comunque a personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'assegnatario operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.”.

2. Con riferimento poi ad altri profili dello schema, la Sezione osserva quanto segue.

All'articolo 7, comma 12, in cui è prevista la vendita in blocco dell'intero stabile o comprensorio abitativo, devono prevedersi

condizioni e requisiti per tale fattispecie.

In particolare non è chiaro se si tratti di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ovvero se si possa procedere a tale soluzione solo se si sia dimostrata impraticabile la strada della vendita singola. In ogni caso la disciplina deve costituire oggetto di una disposizione più articolata ed autonoma.

Infine, all'articolo 8, comma 14, del regolamento, che disciplina l'ipotesi dell'asta pubblica, il Collegio osserva che non può essere previsto un privilegio del dipendente nei termini in cui è attualmente formulato; ciò infatti appare incompatibile con la natura stessa dell'istituto e comunque renderebbe poco appetibile la partecipazione agli estranei. Si potrebbe, al più, prevedere una prelazione a parità di offerte economiche.

Il Collegio, subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni formulate, esprime parere favorevole.


P.Q.M.


Si esprime parere favorevole condizionato.


L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO
(MARIA BARBAGALLO)




**PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE,
L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE**

(ai sensi dell'art. 2, commi da 627 a 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. FINALITÀ DELLO STUDIO

Il presente studio si prefigge lo scopo di definire uno specifico programma Pluriennale finalizzato al totale soddisfacimento delle reali esigenze del personale della Difesa (Ufficiali, Sottufficiali, Volontari in Servizio Permanente e Civili).

Viene adottato ai sensi dell'art. 2, commi da 627 a 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed è finalizzato a realizzare la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497 che ha prodotto i suoi effetti nel decennio 1978-1988. Al riguardo è prevista l'emanazione di apposito regolamento attuativo.

Per quanto concerne la metodologia adottata, il lavoro è stato basato sull'analisi del raffronto tra le esigenze future e le disponibilità attuali. Ciò, in una prospettiva di medio-lungo termine, caratterizzata dalla realizzazione del nuovo modello organizzativo previsto per le Forze Armate.

L'articolazione dell'elaborato, pertanto, è stata sviluppata mediante i seguenti capisaldi:

- introduzione;
- criteri informativi;
- esigenze;
- programma pluriennale di realizzazione alloggi;
- aree di sedime.

2. INTRODUZIONE

Il provvedimento prende origine, in un contesto di riorganizzazione strutturale correlata al nuovo modello delle Forze Armate, soprattutto a seguito della sospensione del servizio obbligatorio della leva conseguito in attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive integrazioni e modificazioni, dalle sopravvenute esigenze abitative e si propone di adottare misure risolutive alla indisponibilità alloggiativa del patrimonio esistente (**tabella 1**) mediante:

- l'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio da realizzare, principalmente in aree che saranno individuate quali "critiche" dal punto di vista alloggiativo. Ai fini della realizzazione del Programma una parte di alloggi sono da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;
- l'alienazione diretta, tramite Organi dell'AD, di parte delle unità alloggiative esistenti non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, con il criterio di essere comprese in interi stabili da alienare in blocco con:
 - diritto di prelazione per il conduttore ed in subordine il restante personale militare e civile della Difesa. Per gli alloggi rimasti invenduti si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi.
 - procedure semplificate per quanto attiene le vigenti normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale;
 - introito dei proventi nel bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

Al riguardo, in **tabella 2**, sono riportati quelli già individuati suddivisi per Regione Amministrativa. Essi costituiscono un primo blocco di vendita a cui ne potranno seguire altri subordinati all'individuazione di altre unità abitative non più utili alle esigenze funzionali della Difesa a seguito dei relativi provvedimenti ordinativi delle Forze Armate;

- la definizione di accordi di programma (finanziaria 2007) e la concessione di lavori pubblici (di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).
- il recupero, nella disponibilità della Difesa, delle unità abitative occupate da personale non avente titolo alla conduzione.

Il personale delle FF.AA., oggi più che nel passato, è chiamato a ricoprire incarichi assai diversificati, con frequenti esperienze in contesti interforze e multinazionali, ove viene richiesto un bagaglio non indifferente di conoscenze e di capacità. In relazione alle "nuove" missioni assegnate, anche a seguito del mutato scenario internazionale, la mobilità del personale ha assunto un ruolo fondamentale per la sua formazione e quindi, in definitiva, per l'operatività stessa dello strumento militare.

Per le FF.AA., infatti, è necessaria un'osmosi continua tra le diverse componenti della struttura, al fine di conseguire, mediante il travaso ed il confronto delle diverse esperienze maturate "sul campo", la completa maturità professionale del singolo.

In tale quadro ed allo scopo di armonizzare le descritte esigenze delle FF.AA. con le aspettative del personale, evitando, per quanto possibile, negativi condizionamenti, assurge ad obiettivo fondamentale la disponibilità di un parco alloggiativo commisurato alle esigenze reali dei Quadri.

Tabella 1

Entità del parco alloggiativo esistente della Difesa.

SITUAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO (dotazione)				
ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	26	13	10	49
ASI	1.819	1.891	4.592	8.302
AST	8.270	441	837	9.548
ASGC	190	331	1	522
TOTALE	10.305	2.676	5.440	18.421

NOTA: dati desunti dal Decreto del Ministro della Difesa del 31/3/2008 concernente il Piano di gestione del Patrimonio Abitativo (emanato ai sensi dell'art 9, comma 7, della L. 537/93)

CLASSIFICAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO (ai sensi del vigente Regolamento D.M. 88/2004)

ASIR di servizio connessi con l'incarico con annessi locali di rappresentanza: per i titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

ASI di servizio connessi con l'incarico: per il personale cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo;

AST di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari: vengono assegnati a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presta servizio nel Presidio/Circoscrizione Alloggiativa o nell'ambito dell'Organizzazione periferica territoriale in cui è ubicato l'alloggio;

ASGC di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Tabella 2*Alloggi già individuati per l'alienazione.*

ENTITÀ E REGIONE DI APPARTENENZA DEGLI ALLOGGI GIÀ INDIVIDUATI PER L'ALIENAZIONE				
REGIONE AMMINISTRATIVA	ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	Totale per REGIONE AMMINISTRATIVA
a	b	c	d	e=(b+c+d)
LAZIO	603	61	98	762
VALLE D'AOSTA	1	0	0	1
PIEMONTE	125	0	1	126
LOMBARDIA	164	0	20	184
LIGURIA	61	103	15	179
FRIULI V.G.	636	0	11	654
ABRUZZO	6	0	19	25
MARCHE	18	0	16	34
UMBRIA	19	0	0	19
TOSCANA	81	16	0	97
MOLISE	0	0	0	0
TRENTINO	78	0	3	81
VENETO	180	4	87	283
EMILIA ROMAGNA	90	0	10	238
PUGLIA	56	132	29	292
CAMPANIA	122	32	0	154
CALABRIA	0	0	0	0
BASILICATA	0	0	0	0
SICILIA	63	48	14	159
SARDEGNA	32	4	73	141
Totale parziale	2.335	400	396	3.131
Totale esigenza	2.335	400	396	3.131
Totale Complessivo	3.131			

ENTITÀ E TIPO DEGLI ALLOGGI GIÀ INDIVIDUATI				
TIPOLOGIA ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASI	151	186	174	511
AST	2.154	208	222	2.584
ASGC	30	6	0	36
TOTALE	2.335	400	396	3.131

3. CRITERI INFORMATORI

I criteri informativi per la definizione delle necessità poste alla base del programma pluriennale, sono i seguenti:

- gravitare sulle città sedi di Comandi neocostituiti. Ovvero di reparti oggetto di provvedimenti di ridislocazione;
- armonizzare la definizione del programma sia con i previsti riordinamenti delle Forze Armate, sia con il piano di immissione in ruolo dei Volontari;
- privilegiare le aree caratterizzate da elevata tensione abitativa, cioè da un rapporto tra offerta e richiesta di alloggi estremamente sfavorevole per gli utenti;
- elaborare il programma, nonché eventuali disposizioni attuative discendenti, in modo flessibile prevedendo che possa essere sottoposto a revisione ed eventuale rimodulazione. Ciò allo scopo di raccordarne lo sviluppo con le future esigenze che si dovessero delineare in base ai nuovi provvedimenti di riordino dell'Organizzazione della Difesa;
- commisurare lo sviluppo del programma alla reale esigenza alloggiativa della Difesa calcolata in funzione della consistenza della domanda verificata alla luce delle oggettive situazioni contingenti che vedono nell'ambito del Paese:
 - soprattutto al NORD, già oggi, presenza di alloggi disponibili per mancanza di domande;
 - soprattutto al SUD, realtà caratterizzate da scarsa competitività degli alloggi di servizio in relazione al ridotto costo di locazione di appartamenti civili ed alla marcata attitudine del personale di origine meridionale di preferire, ove possibile, la convivenza ovvero la vicinanza alla famiglia di origine.

4. **ESIGENZE**

In una prospettiva di medio-lungo termine - a fronte della riduzione quantitativa dello Strumento prevista nell'ambito del nuovo modello organizzativo della F.A. (la progressiva immissione in ruolo dei Volontari in Servizio Permanente) comporta la necessità di disporre di un numero sempre maggiore di alloggi di servizio.

In tale quadro, allo scopo di definire la situazione "futura" di tutto il personale in servizio permanente - in particolare per quanto concerne la sua distribuzione sul territorio nazionale - sono stati considerati i seguenti parametri:

- provvedimenti ordinativi in atto e di prevista attuazione nel breve termine;
- piano di alimentazione delle unità con VSP;
- volumi organici massimi stabiliti per legge,

e sono state, altresì, fissati per l'attuazione del programma, tre ordini temporali di **priorità**:

- "1", per gli alloggi da rendere fruibili entro i prossimi 5 anni;
- "2", per quelli da realizzare entro 10 anni;
- "3", per quelli da realizzarsi in un tempo successivo.

Per quanto precede, la reale esigenza a regime è stata quantificata, in aggiunta al patrimonio alloggiativo esistente, per ulteriori 51.642 Alloggi, pari a circa il 35% della futura esigenza globale intesa numericamente come totalità del personale in servizio permanente. Tale modifica quantitativa è stata desunta in relazione alla reale consistenza della domanda, condizionata da oggettive situazioni contingenti che vedono il 40% del personale militare in possesso di una casa di proprietà (anche in località diversa da quella di servizio, i cosiddetti "pendolari") ed un 25% costituito da personale non sposato che preferisce alloggiare in caserma.

Nella **tabella 3** (a seguito) è riportata sinteticamente la ripartizione dell'esigenza alloggiativa della Difesa suddivisa per Regioni Amministrative.

Tabella 3
Esigenza Alloggiativa della Difesa.

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA RIPARTIZIONE PER REGIONE AMMINISTRATIVA	
REGIONE AMMINISTRATIVA	ENTITÀ
LAZIO	15.844
VALLE D'AOSTA	126
PIEMONTE	1.684
LOMBARDIA	2.896
LIGURIA	2.192
FRIULI V.G.	3.467
ABRUZZO	859
MARCHE	387
UMBRIA	211
TOSCANA	3.957
MOLISE	14
TRENTINO	1.828
VENETO	3.657
EMILIA ROMAGNA	2.368
PUGLIA	4.541
CAMPANIA	3.037
CALABRIA	391
BASILICATA	69
SICILIA	2.765
SARDEGNA	1.349
Totale esigenza	51.642

Le relative situazioni di dettaglio, suddivise per province/priorità/esigenze di singole Forze Armate/costi sono state riportate negli Allegati da 2 a 9.

5. PROGRAMMA PLURIENNALE

Sulla base del raffronto tra le esigenze individuate nel medio-lungo termine e le attuali disponibilità abitative ed alla luce delle precedenti considerazioni, è stato predisposto il Programma Pluriennale.

Tale piano, in particolare, prevede la realizzazione di una media di

- circa 3.000 alloggi all'anno per i primi cinque anni per un costo complessivo stimato in 1,7 miliardi di euro;
- oltre 5.000 alloggi all'anno per i successivi cinque anni per una spesa totale presunta di 2,8 miliardi di euro;
- circa 2.200 alloggi all'anno da realizzarsi in un tempo successivo e fino a completa definizione del Programma per un ulteriore spesa di 1,22 miliardi di euro,

si ipotizza, quindi, il completo soddisfacimento del citato fabbisogno abitativo nell'arco di 15 anni.

L'onere complessivo di tale programma è stato stimato in circa 5,7 miliardi euro. Tale spesa complessiva rappresenta il limite massimo ipotizzabile. Al riguardo giova osservare, per quanto attiene alla relativa copertura finanziaria, che:

- la stessa Finanziaria 2008 ha previsto l'alienazione delle unità alloggiative esistenti non più funzionali alle esigenze istituzionali (in numero non inferiore a tremila) per il finanziamento iniziale del programma in esame;
- la Difesa, attualmente, dispone (L. 497/78 e successive modificazioni e integrazioni) del 50% dei proventi rivenienti dai canoni demaniali introitati all'Erario di cui il 20% è destinato alla realizzazione/reperimento di altri alloggi.

In merito, tuttavia, si soggiunge che considerata l'ampiezza del quadro ipotizzato e l'entità dei relativi stanziamenti necessari, è necessario che vengano ricercate anche soluzioni alternative, per l'appalto/esecuzione dei lavori quali il ricorso al "Project Financing" e l'istituto della "permuta", che potranno essere articolate, di volta in volta, in ragione delle precipue e contingenti situazioni locali. Il Ministero della Difesa può altresì procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, alloggi da alienare al personale della Difesa.

Per quanto concerne la distribuzione degli interventi sul territorio nazionale, nella **tabella 4** seguente è stato sintetizzato, per ciascuna Regione Amministrativa, il numero degli alloggi di prevista realizzazione nei vari Esercizi Finanziari. Lo sviluppo complessivo del Programma è riportato in **Allegato 9**.

Tabella 4
Programma pluriennale.

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA RIPARTIZIONE PER REGIONE AMMINISTRATIVA																
REGIONE AMMINISTRATIVA	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	TOT.
LAZIO	1653	1653	1653	1653	1653	324	324	324	324	333	1190	1190	1190	1190	1190	15.844
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	25	25	25	25	26	0	0	0	0	0	126
PIEMONTE	221	221	221	221	224	114	114	114	114	120	0	0	0	0	0	1.684
LOMBARDIA	26	26	26	26	26	420	420	420	420	436	130	130	130	130	130	2.896
LIGURIA	422	422	422	422	425	15	15	15	15	19	0	0	0	0	0	2.192
FRIULI V.G.	0	0	0	0	0	692	692	692	692	699	0	0	0	0	0	3.467
ABRUZZO	0	0	0	0	0	171	171	171	171	175	0	0	0	0	0	859
MARCHE	0	0	0	0	0	45	45	45	45	46	32	32	32	32	33	387
UMBRIA	0	0	0	0	0	42	42	42	42	43	0	0	0	0	0	211
TOSCANA	30	30	30	30	30	525	525	525	525	534	234	234	234	234	237	3.957
MOLISE	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	14
TRENTINO	280	280	280	280	281	85	85	85	85	87	0	0	0	0	0	1.828
VENETO	20	20	20	20	20	530	530	530	530	537	180	180	180	180	180	3.657
EMILIA ROMAGNA	185	185	185	185	187	187	187	187	187	193	100	100	100	100	100	2.368
PUGLIA	6	6	6	6	6	819	819	819	819	835	80	80	80	80	80	4.541
CAMPANIA	0	0	0	0	0	504	504	504	504	517	100	100	100	100	104	3.037
CALABRIA	0	0	0	0	0	77	77	77	77	83	0	0	0	0	0	391
BASILICATA	0	0	0	0	0	13	13	13	13	17	0	0	0	0	0	69
SICILIA	134	134	134	134	135	314	314	314	314	324	102	102	102	102	106	2.765
SARDEGNA	0	0	0	0	0	234	234	234	234	235	35	35	35	35	38	1.349
Totale esigenza	2.977	2.977	2.977	2.977	2.987	5.139	5.139	5.139	5.139	5.261	2.183	2.183	2.183	2.183	2.198	51.642

6. AREE DI SEDIME

In conclusione, per quanto riguarda l'individuazione di dettaglio delle aree di sedime ove far sorgere i nuovi insediamenti abitativi militari, al momento, si ritiene di poter affermare che esistono delle aree potenzialmente idonee per la concretizzazione del Programma Pluriennale in argomento intese come "beni del demanio militare utili allo scopo" (elenchi in Allegato 10, 11 e12). Questa asserzione, basata sugli elementi attualmente in possesso, necessita comunque dei dovuti approfondimenti e delle conseguenti verifiche da effettuarsi a livello periferico. Verifiche rivolte essenzialmente ad accertare l'idoneità dei cespiti sotto l'aspetto:

- tecnico, in correlazione alle attività che dovranno essere condotte dagli enti territoriali, nell'ambito delle varianti che gli stessi dovranno apportare agli strumenti urbanistici (Piani Regolatori Generali e Particolareggiati, Piani di Governo del Territorio);
- quantitativo, in relazione al numero di edifici necessari per ciascuna sede ovvero la potenzialità edificatorie degli immobili segnalati;
- qualitativo, ove riferito al presumibile gradimento della località prescelta da parte del personale interessato all'utilizzazione degli immobili. A quest'ultima questione, si ritiene che debba essere attribuita particolare rilevanza, in quanto i nuovi complessi abitativi è opportuno che vengano edificati in aree socialmente già attive inserendosi, di conseguenza, nei rispettivi tessuti urbani senza produrre, come riflesso negativo, il "tipico isolamento" dei familiari del militare che, in maggior misura di quest'ultimo, vivono a proprio carico il travaglio del trasferimento.

Al riguardo, comunque, appare significativo rappresentare che, in genere, l'eventuale carenza di aree di sedime complessivamente idonee potrebbe essere superata - stante la consistenza del patrimonio immobiliare delle Forze Armate ritenuto non ulteriormente necessario - utilizzando specifici negozi di permuta con le varie Amministrazioni locali interessate alla problematica.

In tale quadro, in una prima fase, possono già essere considerati utili allo scopo, in relazione anche alle ulteriori possibilità offerte dalle recenti normative in materia di *infrastrutture militari* (art. 14 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni con L. 133/2008), gli attuali negozi di permuta di prevista realizzazione/in itinere nelle città di Milano, La Spezia, Taranto, Trieste e Marsala, nonché la realizzazione di nuovi alloggi mediante utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni, valorizzazioni, e gestioni dei beni, effettuate da GENIODIFE.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il costituendo Piano Pluriennale può rappresentare la soluzione di breve/medio termine alla problematica concernente l'indisponibilità alloggiativa. Ciò, in quanto le relative attività sono vincolate alle diverse fasi esecutive del Piano stesso (individuazione/vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, riassegnazione dei proventi alla Difesa rivenienti dalla vendita, individuazione dell'esigenza alloggiativa e sedimi per la costruzione/realizzazione di nuovi alloggi, tempi di costruzione) che verosimilmente si realizzeranno nel limite dei 15 anni previsti. Al riguardo, tuttavia, al fine di garantire il buon esito dello stesso Piano Pluriennale, è doveroso evidenziare la necessità che:

- i fondi rivenienti dall'alienazione degli alloggi, come prima fonte di finanziamento del programma stesso, vengano, comunque, riassegnati con certezza nelle disponibilità della Difesa;
- sia adottato ogni utile provvedimento al fine di riavviare l'attività dei recuperi forzosi delle unità alloggiative occupate da "Sine Titolo" prevedendone, fatto salvo il caso del personale protetto dal D.M. del Piano Annuale, il progressivo recupero nella disponibilità della Difesa.

ALLEGATI

PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE, LA COSTRUZIONE,
L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL
PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

(ai sensi dell'art. 2, commi da 627 a 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

INDICE DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO	DESCRIZIONE	N. PAG
1	Entità dell'esigenza alloggiativa complessiva della Difesa per Regione Amministrativa e costi	14
2	Entità dell'esigenza alloggiativa della Difesa suddivisa per Regione Amministrativa, Provincia e relativi costi	15 – 16
3	Entità dell'esigenza alloggiativa per Regione Amministrativa e Provincia suddivisa per priorità	17 – 18
4	Entità dell'esigenza alloggiativa dell'Esercito per Regione Amministrativa e Provincia suddivisa per priorità	19 – 20
5	Entità dell'esigenza alloggiativa della Marina per Regione Amministrativa e Provincia suddivisa per priorità	21 – 22
6	Entità dell'esigenza alloggiativa dell'Aeronautica per Regione Amministrativa e Provincia suddivisa per priorità	23 – 24
7	Stima spesa complessiva per provincia e per priorità	25 – 26
8	Riepilogo per Priorità (entità alloggi per provincia e relativi costi)	27 – 28
9	Programma Pluriennale per Regione Amministrativa / Provincia	da 29 a 48
10	Aree di Sedime dell'Esercito disponibili per la realizzazione di alloggi	da 49 a 52
11	Aree di Sedime della Marina disponibili per la realizzazione di alloggi	53 - 54
12	Aree di Sedime dell'Aeronautica disponibili per la realizzazione di alloggi	55

ALLEGATO 1

ENTITÀ DELL' ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA		
REGIONE AMMINISTRATIVA	ALLOGGI COMPLESSIVI (N.)	COSTI PRESUNTI (€)
a	b	c
LAZIO	15.844	1.810.763.228
VALLE D'AOSTA	126	13.244.364
PIEMONTE	1.684	177.011.976
LOMBARDIA	2.896	312.536.320
LIGURIA	2.192	257.612.608
FRIULI V.G.	3.467	368.920.003
ABRUZZO	859	88.345.573
MARCHE	387	41.472.468
UMBRIA	211	23.454.127
TOSCANA	3.957	433.014.510
MOLISE	14	1.544.116
TRENTINO	1.828	194.120.804
VENETO	3.657	389.137.713
EMILIA ROMAGNA	2.368	247.631.232
CAMPANIA	3.037	326.113.060
CALABRIA	391	40.044.656
BASILICATA	69	7.520.931
SICILIA	2.765	298.993.275
SARDEGNA	1.349	148.058.146
TOTALE	51.642	5.685.283.903

INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA' DELL' ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ALLOGGI (N.)		COSTI PRESUNTI (€)	
		PER PROVINCIA	PER REGIONE	PER PROVINCIA	PER REGIONE
a	b	c	d	e	f
LAZIO	ROMA	13.415	15.844	1.533.160.105	1.810.763.228
	VITERBO	1.154		131.887.198	
	FROSINONE	341		38.971.867	
	LATINA	851		97.258.237	
	RIETI	83		9.485.821	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	126	126	13.244.364	13.244.364
PIEMONTE	TORINO	1.108	1.684	116.466.312	177.011.976
	CUNEO	393		41.309.802	
	VERCELLI	183		19.235.862	
LOMBARDIA	MILANO	927	2.896	100.041.840	312.536.320
	BERGAMO	93		10.036.560	
	BRESCIA	520		56.118.400	
	COMO	14		1.510.880	
	CREMONA	260		28.059.200	
	MANTOVA	90		9.712.800	
	NOVARA	544		58.708.480	
	VARESE	448		48.348.160	
LIGURIA	GENOVA	73	2.192	8.579.252	257.612.608
	LA SPEZIA	2.113		248.328.212	
	IMPERIA	6		705.144	
FRIULI V.G.	GORIZIA	101	3.467	10.747.309	368.920.003
	PORDENONE	1.511		160.783.999	
	TRIESTE	176		18.727.984	
	UDINE	1.679		178.660.711	
ABRUZZO	CHIETI	130	859	13.370.110	88.345.573
	L'AQUILA	729		74.975.463	
MARCHE	ANCONA	175	387	18.753.700	41.472.468
	ASCOLI PICENO	95		10.180.580	
	PESARO	117		12.538.188	
UMBRIA	PERUGIA	200	211	22.231.400	23.454.127
	TERNI	11		1.222.727	
TOSCANA	FIRENZE	698	3.957	76.382.140	433.014.510
	GROSSETO	666		72.880.380	
	LIVORNO	960		105.052.800	
	PISTOIA	798		87.325.140	
	PISA	500		54.715.000	
	MASSA	123		13.459.890	
	SIENA	212		23.199.160	
MOLISE	CAMPOBASSO	14	14	1.544.116	1.544.116
TRENTINO	BOLZANO	1.401	1.828	148.776.393	194.120.804
	TRENTO	427		45.344.411	

INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA' DELL' ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ALLOGGI (N.)		COSTI PRESUNTI (€)	
		PER PROVINCIA	PER REGIONE	PER PROVINCIA	PER REGIONE
a	b	c	d	e	f
VENETO	VENEZIA	555	3.657	59.056.995	389.137.713
	BELLUNO	282		30.007.338	
	PADOVA	670		71.294.030	
	ROVIGO	219		23.303.571	
	TREVISO	1.031		109.707.679	
	VERONA	900		95.768.100	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	877	2.368	91.711.398	247.631.232
	MODENA	96		10.039.104	
	FORLI	216		22.587.984	
	FERRARA	290		30.326.460	
	PIACENZA	598		62.535.252	
	RIMINI	231		24.156.594	
	RAVENNA	60		6.274.440	
PUGLIA	BARI	1.534	4.541	170.846.182	505.744.793
	TARANTO	1.498		166.836.754	
	BRINDISI	757		84.309.361	
	FOGGIA	528		58.804.944	
	LECCE	224		24.947.552	
CAMPANIA	NAPOLI	823	3.037	88.373.740	326.113.060
	CASERTA	1.144		122.842.720	
	AVELLINO	319		34.254.220	
	SALERNO	751		80.642.380	
CALABRIA	CATANZARO	153	391	15.669.648	40.044.656
	COSENZA	220		22.531.520	
	REGGIO CALABRIA	18		1.843.488	
BASILICATA	POTENZA	69	69	7.520.931	7.520.931
SICILIA	PALERMO	568	2.765	61.420.680	298.993.275
	AGRIGENTO	4		432.540	
	AUGUSTA	671		72.558.585	
	CATANIA	794		85.859.190	
	MESSINA	493		53.310.555	
	TRAPANI	235		25.411.725	
SARDEGNA	CAGLIARI	1.113	1.349	122.156.202	148.058.146
	NUORO	80		8.780.320	
	LA MADDALENA	55		6.036.470	
	SASSARI	101		11.085.154	
TOTALE ESIGENZA DIFESA		51.642	51.642	5.685.283.903	5.685.283.903

**ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA
PER PRIORITÀ**

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	RIEPILOGO PER PRIORITA'				TOTALE x REGIONE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	TOTALE	
a	b	c	D	e	f=c+d+e	g
LAZIO	ROMA	8.215	200	5.000	13.415	15.844
	VITERBO	50	704	400	1.154	
	FROSINONE	0	91	250	341	
	LATINA	0	551	300	851	
	RIETI	0	83	0	83	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	0	126	0	126	126
PIEMONTE	TORINO	1.108	0	0	1.108	1.684
	CUNEO	0	393	0	393	
	VERCELLI	0	183	0	183	
LOMBARDIA	MILANO	30	647	250	927	2.896
	BERGAMO	0	93	0	93	
	BRESCIA	100	20	400	520	
	COMO	0	14	0	14	
	CREMONA	0	260	0	260	
	MANTOVA	0	90	0	90	
	NOVARA	0	544	0	544	
	VARESE	0	448	0	448	
LIGURIA	GENOVA	0	73	0	73	2.192
	LA SPEZIA	2.113	0	0	2.113	
	IMPERIA	0	6	0	6	
FRJULI V.G.	GORIZIA	0	101	0	101	3.467
	PORDENONE	0	1.511	0	1.511	
	TRIESTE	0	176	0	176	
	UDINE	0	1.679	0	1.679	
ABRUZZO	CHIETI	0	130	0	130	859
	L'AQUILA	0	729	0	729	
MARCHE	ANCONA	0	14	161	175	387
	ASCOLI PICENO	0	95	0	95	
	PESARO	0	117	0	117	
UMBRIA	PERUGIA	0	200	0	200	211
	TERNI	0	11	0	11	
TOSCANA	FIRENZE	0	448	250	698	3.957
	GROSSETO	50	216	400	666	
	LIVORNO	0	960	0	960	
	PISTOIA	0	798	0	798	
	PISA	100	0	400	500	
	MASSA	0	0	123	123	
	SIENA	0	212	0	212	
MOLISE	CAMPOBASSO	0	14	0	14	14
TRENTINO	BOLZANO	1.401	0	0	1.401	1.828
	TRENTO	0	427	0	427	

<p align="center">ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA DIFESA PER PRIORITÀ</p>						
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	RIEPILOGO PER PRIORITÀ				TOTALE x REGIONE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	TOTALE	
a	b	c	d	e	f=c+d+e	g
VENETO	VENEZIA	0	555	0	555	3.657
	BELLUNO	0	282	0	282	
	PADOVA	0	470	200	670	
	ROVIGO	0	219	0	219	
	TREVISO	50	631	350	1.031	
	VERONA	50	500	350	900	
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	877	0	0	877	2.368
	MODENA	0	96	0	96	
	FORLI	0	216	0	216	
	FERRARA	0	40	250	290	
	PIACENZA	50	298	250	598	
	RIMINI	0	231	0	231	
	RAVENNA	0	60	0	60	
PUGLIA	BARI	30	1.254	250	1.534	4.541
	TARANTO	0	1.498	0	1.498	
	BRINDISI	0	757	0	757	
	FOGGIA	0	378	150	528	
	LECCE	0	224	0	224	
CAMPANIA	NAPOLI	0	519	304	823	3.037
	CASERTA	0	944	200	1.144	
	AVELLINO	0	319	0	319	
	SALERNO	0	751	0	751	
CALABRIA	CATANZARO	0	153	0	153	391
	COSENZA	0	220	0	220	
	REGGIO CALABRIA	0	18	0	18	
BASILICATA	POTENZA	0	69	0	69	69
SICILIA	PALERMO	0	568	0	568	2.765
	AGRIGENTO	0	4	0	4	
	AUGUSTA	671	0	0	671	
	CATANIA	0	280	514	794	
	MESSINA	0	493	0	493	
	TRAPANI	0	235	0	235	
SARDEGNA	CAGLIARI	0	990	123	1.113	1.349
	NUORO	0	80	0	80	
	LA MADDALENA	0	0	55	55	
	SASSARI	0	101	0	101	
TOTALE ESIGENZA DIFESA		15.542	25.170	10.930	51.642	51.642

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELL' <u>ESERCITO</u> PER PRIORITA'					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
LAZIO	ROMA	4.670			4.670
	VITERBO		704		704
	FROSINONE		81		81
	LATINA		526		526
	RIETI		83		83
VALLE D'AOSTA	AOSTA		126		126
PIEMONTE	TORINO	1.108			1.108
	CUNEO		393		393
	VERCELLI		183		183
LOMBARDIA	MILANO		647		647
	BERGAMO		93		93
	BRESCIA		20		20
	COMO		14		14
	CREMONA		260		260
	MANTOVA		90		90
	NOVARA		544		544
	VARESE		448		448
LIGURIA	GENOVA		18		18
	LA SPEZIA				0
	IMPERIA		6		6
FRIULI V.G.	GORIZIA		101		101
	PORDENONE		1.511		1.511
	TRIESTE		176		176
	UDINE		1.679		1.679
ABRUZZO	CHIETI		130		130
	L'AQUILA		729		729
MARCHE	ANCONA		14		14
	ASCOLI PICENO		95		95
	PESARO		117		117
UMBRIA	PERUGIA		200		200
	TERNI		11		11
TOSCANA	FIRENZE		428		428
	GROSSETO		216		216
	LIVORNO		659		659
	PISTOIA		798		798
	PISA				0
	MASSA				0
	SIENA		212		212
MOLISE	CAMPOBASSO		14		14
TRENTINO	BOLZANO	1.401			1.401
	TRENTO		427		427

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELL' <u>ESERCITO</u> PER PRIORITA'					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
VENETO	VENEZIA		488		488
	BELLUNO		282		282
	PADOVA		455		455
	ROVIGO		219		219
	TREVISO		631		631
	VERONA		500		500
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	877			877
	MODENA		96		96
	FORLI		216		216
	FERRARA				0
	PIACENZA		298		298
	RIMINI		231		231
	RAVENNA		60		60
PUGLIA	BARI		1.254		1.254
	TARANTO				0
	BRINDISI				0
	FOGGIA		358		358
	LECCE		224		224
CAMPANIA	NAPOLI		504		504
	CASERTA		934		934
	AVELLINO		319		319
	SALERNO		751		751
CALABRIA	CATANZARO		153		153
	COSENZA		220		220
	REGGIO CALABRIA		18		18
BASILICATA	POTENZA		69		69
SICILIA	PALERMO		568		568
	AGRIGENTO		4		4
	AUGUSTA				0
	CATANIA		235		235
	MESSINA		493		493
	TRAPANI		235		235
SARDEGNA	CAGLIARI		990		
	NUORO		80		
	LA MADDALENA				
	SASSARI		101		
TOTALE PER PRIORITA'		8.056	22.739	0	30.795
TOTALE PER F.A.		30.795			

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA MARINA PER PRIORITA'

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5-10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
LAZIO	ROMA	3.295			3.295
	VITERBO				0
	FROSINONE				0
	LATINA				0
	RIETI				0
VALLE D'AOSTA	AOSTA				0
PIEMONTE	TORINO				0
	CUNEO				0
	VERCELLI				0
					0
LOMBARDIA	MILANO				0
	BERGAMO				0
	BRESCIA				0
	COMO				0
	CREMONA				0
	MANTOVA				0
	NOVARA				0
	VARESE				0
LIGURIA	GENOVA		55		55
	LA SPEZIA	2.113			2.113
	IMPERIA				0
FRIULI V.G.	GORIZIA				0
	PORDENONE				0
	TRIESTE				0
	UDINE				0
ABRUZZO	CHIETI				0
	L'AQUILA				0
MARCHE	ANCONA			161	161
	ASCOLI PICENO				0
	PESARO				0
UMBRIA	PERUGIA				0
	TERNI				0
TOSCANA	FIRENZE				0
	GROSSETO				0
	LIVORNO		301		301
	PISTOIA				0
	PISA				0
	MASSA			123	123
	SIENA				0
MOLISE	CAMPOBASSO				0
TRENTINO	BOLZANO				0
	TRENTO				0

ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELLA <u>MARINA</u> PER PRIORITA'					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
VENETO	VENEZIA		67		67
	BELLUNO				0
	PADOVA				0
	ROVIGO				0
	TREVISO				0
	VERONA				0
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA				0
	MODENA				0
	FORLI				0
	FERRARA				0
	PIACENZA				0
	RIMINI				0
	RAVENNA				0
PUGLIA	BARI				0
	TARANTO		1.498		1.498
	BRINDISI		757		757
	FOGGIA				0
	LECCE				0
CAMPANIA	NAPOLI			54	54
	CASERTA				0
	AVELLINO				0
	SALERNO				0
CALABRIA	CATANZARO				0
	COSENZA				0
	REGGIO CALABRIA				0
BASILICATA	POTENZA				0
SICILIA	PALERMO				0
	AGRIGENTO				0
	AUGUSTA	671			671
	CATANIA			314	314
	MESSINA				0
	TRAPANI				0
SARDEGNA	CAGLIARI			123	123
	NUORO				0
	LA MADDALENA			55	55
	SASSARI				0
TOTALE PER PRIORITA'		6.079	2.678	830	
TOTALE PER F.A.		9.587			9.587

**ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELL' AERONAUTICA
PER PRIORITA'**

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
LAZIO	ROMA	250	200	5.000	5.450
	VITERBO	50		400	450
	FROSINONE		10	250	260
	LATINA		25	300	325
	RIETI				0
VALLE D'AOSTA	AOSTA				0
PIEMONTE	TORINO				0
	CUNEO				0
	VERCELLI				0
LOMBARDIA	MILANO	30		250	280
	BERGAMO				0
	BRESCIA	100		400	500
	COMO				0
	CREMONA				0
	MANTOVA				0
	NOVARA				0
	VARESE				0
LIGURIA	GENOVA				0
	LA SPEZIA				0
	IMPERIA				0
FRJULI V.G.	GORIZIA				0
	PORDENONE				0
	TRIESTE				0
	UDINE				0
ABRUZZO	CHIETI				0
	L'AQUILA				0
MARCHE	ANCONA				0
	ASCOLI PICENO				0
	PESARO				0
UMBRIA	PERUGIA				0
	TERNI				0
TOSCANA	FIRENZE		20	250	270
	GROSSETO	50		400	450
	LIVORNO				0
	PISTOIA				0
	PISA	100		400	500
	MASSA				0
MOLISE	CAMPOBASSO				0
	TRENTINO				0
	BOLZANO				0

**ESIGENZA ALLOGGIATIVA DELL' AERONAUTICA
PER PRIORITA'**

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	ORDINE DI PRIORITA'			TOTALE
		1^ (<5anni)	2^ (5-10)	3^ (>10anni)	
a	b	c	d	e	f=c+d+e
	TRENTO				0
VENETO	VENEZIA				0
	BELLUNO				0
	PADOVA		15	200	215
	ROVIGO				0
	TREVISO	50		350	400
	VERONA	50		350	400
	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA			
	MODENA				0
	FORLI				0
	FERRARA		40	250	290
	PIACENZA	50		250	300
	RIMINI				0
	RAVENNA				0
PUGLIA	BARI	30		250	280
	TARANTO				0
	BRINDISI				0
	FOGGIA		20	150	170
	LECCE				0
CAMPANIA	NAPOLI		15	250	265
	CASERTA		10	200	210
	AVELLINO				0
	SALERNO				0
CALABRIA	CATANZARO				0
	COSENZA				0
	REGGIO CALABRIA				0
BASILICATA	POTENZA				0
SICILIA	PALERMO				0
	AGRIGENTO				0
	AUGUSTA				0
	CATANIA		45	200	245
	MESSINA				0
	TRAPANI				0
SARDEGNA	CAGLIARI				0
	NUORO				0
	LA MADDALENA				0
	SASSARI				0
TOTALE PER PRIORITA'		760	400	10.100	
TOTALE PER F.A.		11.260			11.260

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER PROVINCIA E PER PRIORITÀ (ESIGENZA DELLA DIFESA)					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	COSTI PER PRIORITÀ (€)			
		1^ (<5anni)	2^ (5~10)	3^ (>10anni)	TOTALE
a	b	c	d	e	f=c+d+e
LAZIO	ROMA	938.867.705	22.857.400	571.435.000	1.533.160.105
	VITERBO	5.714.350	80.458.048	45.714.800	131.887.198
	FROSINONE	0	10.400.117	28.571.750	38.971.867
	LATINA	0	62.972.137	34.286.100	97.258.237
	RIETI	0	9.485.821	0	9.485.821
VALLE D'AOSTA	AOSTA	0	13.244.364	0	13.244.364
PIEMONTE	TORINO	116.466.312	0	0	116.466.312
	CUNEO	0	41.309.802	0	41.309.802
	VERCELLI	0	19.235.862	0	19.235.862
LOMBARDIA	MILANO	3.237.600	69.824.240	26.980.000	100.041.840
	BERGAMO	0	10.036.560	0	10.036.560
	BRESCIA	10.792.000	2.158.400	43.168.000	56.118.400
	COMO	0	1.510.880	0	1.510.880
	CREMONA	0	28.059.200	0	28.059.200
	MANTOVA	0	9.712.800	0	9.712.800
	NOVARA	0	58.708.480	0	58.708.480
	VARESE	0	48.348.160	0	48.348.160
LIGURIA	GENOVA	0	8.579.252	0	8.579.252
	LA SPEZIA	248.328.212	0	0	248.328.212
	IMPERIA	0	705.144	0	705.144
FRIULI V.G.	GORIZIA	0	10.747.309	0	10.747.309
	PORDENONE	0	160.783.999	0	160.783.999
	TRIESTE	0	18.727.984	0	18.727.984
	UDINE	0	178.660.711	0	178.660.711
ABRUZZO	CHIETI	0	13.370.110	0	13.370.110
	L'AQUILA	0	74.975.463	0	74.975.463
MARCHE	ANCONA	0	1.500.296	17.253.404	18.753.700
	ASCOLI PICENO	0	10.180.580	0	10.180.580
	PESARO	0	12.538.188	0	12.538.188
UMBRIA	PERUGIA	0	22.231.400	0	22.231.400
	TERNI	0	1.222.727	0	1.222.727
TOSCANA	FIRENZE	0	49.024.640	27.357.500	76.382.140
	GROSSETO	5.471.500	23.636.880	43.772.000	72.880.380
	LIVORNO	0	105.052.800	0	105.052.800
	PISTOIA	0	87.325.140	0	87.325.140
	PISA	10.943.000	0	43.772.000	54.715.000
	MASSA	0	0	13.459.890	13.459.890
	SIENA	0	23.199.160	0	23.199.160
MOLISE	CAMPOBASSO	0	1.544.116	0	1.544.116
TRENTINO	BOLZANO	148.776.393	0	0	148.776.393
	TRENTO	0	45.344.411	0	45.344.411

SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PER PROVINCIA E PER PRIORITÀ (ESIGENZA DELLA DIFESA)					
REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	COSTI PER PRIORITÀ (€)			
		1^ (<5anni)	2^ (5-10)	3^ (>10anni)	TOTALE
a	b	c	d	e	f=c+d+e
VENETO	VENEZIA	0	59.056.995	0	59.056.995
	BELLUNO	0	30.007.338	0	30.007.338
	PADOVA	0	50.012.230	21.281.800	71.294.030
	ROVIGO	0	23.303.571	0	23.303.571
	TREVISO	5.320.450	67.144.079	37.243.150	109.707.679
	VERONA	5.320.450	53.204.500	37.243.150	95.768.100
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	91.711.398	0	0	91.711.398
	MODENA	0	10.039.104	0	10.039.104
	FORLÌ	0	22.587.984	0	22.587.984
	FERRARA	0	4.182.960	26.143.500	30.326.460
	PIACENZA	5.228.700	31.163.052	26.143.500	62.535.252
	RIMINI	0	24.156.594	0	24.156.594
	RAVENNA	0	6.274.440	0	6.274.440
PUGLIA	BARI	3.341.190	139.661.742	27.843.250	170.846.182
	TARANTO	0	166.836.754	0	166.836.754
	BRINDISI	0	84.309.361	0	84.309.361
	FOGGIA	0	42.098.994	16.705.950	58.804.944
	LECCE	0	24.947.552	0	24.947.552
CAMPANIA	NAPOLI	0	55.730.220	32.643.520	88.373.740
	CASERTA	0	101.366.720	21.476.000	122.842.720
	AVELLINO	0	34.254.220	0	34.254.220
	SALERNO	0	80.642.380	0	80.642.380
CALABRIA	CATANZARO	0	15.669.648	0	15.669.648
	COSENZA	0	22.531.520	0	22.531.520
	REGGIO CALABRIA	0	1.843.488	0	1.843.488
BASILICATA	POTENZA	0	7.520.931	0	7.520.931
SICILIA	PALERMO	0	61.420.680	0	61.420.680
	AGRIGENTO	0	432.540	0	432.540
	AUGUSTA	72.558.585	0	0	72.558.585
	CATANIA	0	30.277.800	55.581.390	85.859.190
	MESSINA	0	53.310.555	0	53.310.555
	TRAPANI	0	25.411.725	0	25.411.725
SARDEGNA	CAGLIARI	0	108.656.460	13.499.742	122.156.202
	NUORO	0	8.780.320	0	8.780.320
	LA MADDALENA	0	0	6.036.470	6.036.470
	SASSARI	0	11.085.154	0	11.085.154
TOTALE PER PRIORITÀ ESIGENZA DIFESA		1.672.077.845	2.795.594.192	1.217.611.866	5.685.283.903

ALLEGATO 8

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	RIEPILOGO PER PRIORITÀ (n. Alloggi/Costi)					
		Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3	
		Alloggi (n.)	Costi (€)	Alloggi (n.)	Costi (€)	Alloggi (n.)	Costi (€)
a	b	c	d	e	f	g	h
LAZIO	ROMA	8.215	938.867.705	200	22.857.400	5.000	571.435.000
	VITERBO	50	5.714.350	704	80.458.048	400	45.714.800
	FROSINONE	0	0	91	10.400.117	250	28.571.750
	LATINA	0	0	551	62.972.137	300	34.286.100
	RIETI	0	0	83	9.485.821	0	0
VALLE D'AOSTA	AOSTA	0	0	126	13.244.364	0	0
PIEMONTE	TORINO	1.108	116.466.312	0	0	0	0
	CUNEO	0	0	393	41.309.802	0	0
	VERCELLI	0	0	183	19.235.862	0	0
LOMBARDIA	MILANO	30	3.237.600	647	69.824.240	250	26.980.000
	BERGAMO	0	0	93	10.036.560	0	0
	BRESCIA	100	10.792.000	20	2.158.400	400	43.168.000
	COMO	0	0	14	1.510.880	0	0
	CREMONA	0	0	260	28.059.200	0	0
	MANTOVA	0	0	90	9.712.800	0	0
	NOVARA	0	0	544	58.708.480	0	0
	VARESE	0	0	448	48.348.160	0	0
LIGURIA	GENOVA	0	0	73	8.579.252	0	0
	LA SPEZIA	2.113	248.328.212	0	0	0	0
	IMPERIA	0	0	6	705.144	0	0
FRIULI V.G.	GORIZIA	0	0	101	10.747.309	0	0
	PORDENONE	0	0	1.511	160.783.999	0	0
	TRIESTE	0	0	176	18.727.984	0	0
	UDINE	0	0	1.679	178.660.711	0	0
ABRUZZO	CHIETI	0	0	130	13.370.110	0	0
	L'AQUILA	0	0	729	74.975.463	0	0
MARCHE	ANCONA	0	0	14	1.500.296	161	17.253.404
	ASCOLI PICENO	0	0	95	10.180.580	0	0
	PESARO	0	0	117	12.538.188	0	0
UMBRIA	PERUGIA	0	0	200	22.231.400	0	0
	TERNI	0	0	11	1.222.727	0	0
TOSCANA	FIRENZE	0	0	448	49.024.640	250	27.357.500
	GROSSETO	50	5.471.500	216	23.636.880	400	43.772.000
	LIVORNO	0	0	960	105.052.800	0	0
	PISTOIA	0	0	798	87.325.140	0	0
	PISA	100	10.943.000	0	0	400	43.772.000
	MASSA SIENA	0	0	0	0	123	13.459.890
MOLISE	CAMPOBASSO	0	0	14	1.544.116	0	0
TRENTINO	BOLZANO	1.401	148.776.393	0	0	0	0
	TRENTO	0	0	427	45.344.411	0	0
VENETO	VENEZIA	0	0	555	59.056.995	0	0

REGIONE AMMINISTRATIVA	PROVINCIA	RIEPILOGO PER PRIORITÀ (n. Alloggi/Costi)					
		Priorità 1		Priorità 2		Priorità 3	
		Alloggi (n.)	Costi (€)	Alloggi (n.)	Costi (€)	Alloggi (n.)	Costi (€)
a	b	c	d	e	f	g	h
	BELLUNO	0	0	282	30.007.338	0	0
	PADOVA	0	0	470	50.012.230	200	21.281.800
	ROVIGO	0	0	219	23.303.571	0	0
	TREVISO	50	5.320.450	631	67.144.079	350	37.243.150
	VERONA	50	5.320.450	500	53.204.500	350	37.243.150
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	877	91.711.398	0	0	0	0
	MODENA	0	0	96	10.039.104	0	0
	FORLÌ	0	0	216	22.587.984	0	0
	FERRARA	0	0	40	4.182.960	250	26.143.500
	PIACENZA	50	5.228.700	298	31.163.052	250	26.143.500
	RIMINI	0	0	231	24.156.594	0	0
	RAVENNA	0	0	60	6.274.440	0	0
PUGLIA	BARI	30	3.341.190	1.254	139.661.742	250	27.843.250
	TARANTO	0	0	1.498	166.836.754	0	0
	BRINDISI	0	0	757	84.309.361	0	0
	FOGGIA	0	0	378	42.098.994	150	16.705.950
	LECCE	0	0	224	24.947.552	0	0
CAMPANIA	NAPOLI	0	0	519	55.730.220	304	32.643.520
	CASERTA	0	0	944	101.366.720	200	21.476.000
	AVELLINO	0	0	319	34.254.220	0	0
	SALERNO	0	0	751	80.642.380	0	0
CALABRIA	CATANZARO	0	0	153	15.669.648	0	0
	COSENZA	0	0	220	22.531.520	0	0
	REGGIO CALABRIA	0	0	18	1.843.488	0	0
BASILICATA	POTENZA	0	0	69	7.520.931	0	0
SICILIA	PALERMO	0	0	568	61.420.680	0	0
	AGRIGENTO	0	0	4	432.540	0	0
	AUGUSTA	671	72.558.585	0	0	0	0
	CATANIA	0	0	280	30.277.800	514	55.581.390
	MESSINA	0	0	493	53.310.555	0	0
	TRAPANI	0	0	235	25.411.725	0	0
SARDEGNA	CAGLIARI	0	0	990	108.656.460	123	13.499.742
	NUORO	0	0	80	8.780.320	0	0
	LA MADDALENA	0	0	0	0	55	6.036.470
	SASSARI	0	0	101	11.085.154	0	0
TOTALE		15.542	1.672.077.845	25.170	2.795.594.192	10.930	1.217.611.866


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



LAZIO

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	(complessivo)
ROMA	1643	1643	1643	1643	1643	40	40	40	40	40	1000	1000	1000	1000	1000	13.415
VITERBO	10	10	10	10	10	140	140	140	140	144	80	80	80	80	80	1.154
FROSINONE	0	0	0	0	0	18	18	18	18	19	50	50	50	50	50	341
LATINA	0	0	0	0	0	110	110	110	110	111	60	60	60	60	60	851
RIETI	0	0	0	0	0	16	16	16	16	19	0	0	0	0	0	83
TOT. Alloggi (n.)	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653	324	324	324	324	333	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	15.844
TOT. Costi (Milioni di €)	188,9	188,9	188,9	188,9	188,9	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	136,0	136,0	136,0	136,0	136,0	1.810,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



VALLE D'AOSTA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
AOSTA	0	0	0	0	0	25	25	25	25	26	0	0	0	0	0	126
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	25	25	25	25	26	0	0	0	0	0	126
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	0	0	0	0	0	13,0


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



PIEMONTE

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
TORINO	221	221	221	221	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.108
CUNEO	0	0	0	0	0	78	78	78	78	81	0	0	0	0	0	393
VERCELLI	0	0	0	0	0	36	36	36	36	39	0	0	0	0	0	183
TOT. Alloggi (n.)	221	221	221	221	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.684
TOT. Costi (Milioni di €)	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	0	0	0	0	0	177,0

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



LOMBARDIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
MILANO	6	6	6	6	6	129	129	129	129	131	50	50	50	50	50	927
BERGAMO	0	0	0	0	0	18	18	18	18	21	0	0	0	0	0	93
BRESCIA	20	20	20	20	20	4	4	4	4	4	80	80	80	80	80	520
COMO	0	0	0	0	0	2	2	2	2	6	0	0	0	0	0	14
CREMONA	0	0	0	0	0	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	260
MANTOVA	0	0	0	0	0	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	90
NOVARA	0	0	0	0	0	108	108	108	108	112	0	0	0	0	0	544
VARESE	0	0	0	0	0	89	89	89	89	92	0	0	0	0	0	448
TOT. Alloggi (n.)	26	26	26	26	26	420	420	420	420	436	130	130	130	130	130	2.896
TOT. Costi (Milioni di €)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	230,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



LIGURIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
GENOVA	0	0	0	0	0	14	14	14	14	17	0	0	0	0	0	73
LA SPEZIA	422	422	422	422	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.113
IMPERIA	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	6
TOT. Alloggi (n.)	422	422	422	422	425	15	15	15	15	19	0	0	0	0	0	2.192
TOT. Costi (Milioni di €)	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	0	0	0	0	0	258,0

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
GORIZIA	0	0	0	0	0	20	20	20	20	21	0	0	0	0	0	101
PORDENONE	0	0	0	0	0	302	302	302	302	303	0	0	0	0	0	1.511
TRIESTE	0	0	0	0	0	35	35	35	35	36	0	0	0	0	0	176
UDINE	0	0	0	0	0	335	335	335	335	339	0	0	0	0	0	1.679
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	692	692	692	692	699	0	0	0	0	0	3.467
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	0	0	0	0	0	369,0

PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA



ABRUZZO

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
CHIETI	0	0	0	0	0	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	130
L'AQUILA	0	0	0	0	0	145	145	145	145	149	0	0	0	0	0	729
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	171	171	171	171	175	0	0	0	0	0	859
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	0	0	0	0	0	88,5


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



MARCHE

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
ANCONA	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	32	32	32	32	33	175
ASCOLI P.	0	0	0	0	0	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	95
PESARO	0	0	0	0	0	23	23	23	23	25	0	0	0	0	0	117
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	45	45	45	45	46	32	32	32	32	33	387
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	41,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



UMBRIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
PERUGIA	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	200
TERNI	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	11
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	42	42	42	42	43	0	0	0	0	0	211
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0	0	0	0	0	23,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



TOSCANA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
FIRENZE	0	0	0	0	0	89	89	89	89	92	50	50	50	50	50	698
GROSSETO	10	10	10	10	10	43	43	43	43	44	80	80	80	80	80	666
LIVORNO	0	0	0	0	0	192	192	192	192	192	0	0	0	0	0	960
PISTOIA	0	0	0	0	0	159	159	159	159	162	0	0	0	0	0	798
PISA	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	500
MASSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	27	123
SIENA	0	0	0	0	0	42	42	42	42	44	0	0	0	0	0	212
TOT. Alloggi (n.)	30	30	30	30	30	525	525	525	525	534	234	234	234	234	237	3.957
TOT. Costi (Milioni di €)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	283,5

PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA



MOLISE

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
CAMPOBASSO	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	14
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	14
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0	0	1,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
BOLZANO	280	280	280	280	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.401
TRENTO	0	0	0	0	0	85	85	85	85	87	0	0	0	0	0	427
TOT. Alloggi (n.)	280	280	280	280	281	85	85	85	85	87	0	0	0	0	0	1.828
TOT. Costi (Milioni di €)	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	0	0	0	0	0	194,5


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



VENETO

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
VENEZIA	0	0	0	0	0	111	111	111	111	111	0	0	0	0	0	555
BELLUNO	0	0	0	0	0	56	56	56	56	58	0	0	0	0	0	282
PADOVA	0	0	0	0	0	94	94	94	94	94	40	40	40	40	40	670
ROVIGO	0	0	0	0	0	43	43	43	43	47	0	0	0	0	0	219
TREVISO	10	10	10	10	10	126	126	126	126	127	70	70	70	70	70	1031
VERONA	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	70	70	70	70	70	900
TOT. Alloggi (n.)	20	20	20	20	20	530	530	530	530	537	180	180	180	180	180	3.657
TOT. Costi (Milioni di €)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	330,0


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
BOLOGNA	175	175	175	175	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877
MODENA	0	0	0	0	0	19	19	19	19	20	0	0	0	0	0	96
FORLÌ	0	0	0	0	0	43	43	43	43	44	0	0	0	0	0	216
FERRARA	0	0	0	0	10	8	8	8	8	8	50	50	50	50	50	290
PIACENZA	10	10	10	10	0	59	59	59	59	62	50	50	50	50	50	598
RIMINI	0	0	0	0	0	46	46	46	46	47	0	0	0	0	0	231
RAVENNA	0	0	0	0	0	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	60
TOT. Alloggi (n.)	185	185	185	185	187	187	187	187	187	193	100	100	100	100	100	2.368
TOT. Costi (Milioni di €)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	146,0


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



PUGLIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
BARI	6	6	6	6	6	250	250	250	250	254	50	50	50	50	50	1.534
TARANTO	0	0	0	0	0	299	299	299	299	302	0	0	0	0	0	1.498
BRINDISI	0	0	0	0	0	151	151	151	151	153	0	0	0	0	0	757
FOGGIA	0	0	0	0	0	75	75	75	75	78	30	30	30	30	30	528
LECCE	0	0	0	0	0	44	44	44	44	48	0	0	0	0	0	224
TOT. Alloggi (n.)	6	6	6	6	6	819	819	819	819	835	80	80	80	80	80	4.541
TOT. Costi (Milioni di €)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	91,6	91,6	91,6	91,6	91,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	506,0


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



CAMPANIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
NAPOLI	0	0	0	0	0	103	103	103	103	107	60	60	60	60	64	823
CASERTA	0	0	0	0	0	188	188	188	188	192	40	40	40	40	40	1.144
AVELLINO	0	0	0	0	0	63	63	63	63	67	0	0	0	0	0	319
SALERNO	0	0	0	0	0	150	150	150	150	151	0	0	0	0	0	751
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	504	504	504	504	517	100	100	100	100	104	3.037
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	326,0

PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA



CALABRIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
CATANZARO	0	0	0	0	0	30	30	30	30	33	0	0	0	0	0	153
COSENZA	0	0	0	0	0	44	44	44	44	44	0	0	0	0	0	220
REGGIO C.	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	0	0	0	0	0	18
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	77	77	77	77	83	0	0	0	0	0	391
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0	0	0	0	0	40,0


**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



BASILICATA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
POTENZA	0	0	0	0	0	13	13	13	13	17	0	0	0	0	0	69
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	13	13	13	13	17	0	0	0	0	0	69
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	7,5


PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA



SICILIA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
PALERMO	0	0	0	0	0	113	113	113	113	116	0	0	0	0	0	568
AGRIGENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
AUGUSTA	134	134	134	134	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671
CATANIA	0	0	0	0	0	56	56	56	56	56	102	102	102	102	106	794
MESSINA	0	0	0	0	0	98	98	98	98	101	0	0	0	0	0	493
TRAPANI	0	0	0	0	0	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0	235
TOT. Alloggi (n.)	134	134	134	134	135	314	314	314	314	324	102	102	102	102	106	2.765
TOT. Costi (Milioni di €)	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	237,5

**PROGRAMMA PLURIENNALE ESIGENZA DELLA DIFESA
PER REGIONE AMMINISTRATIVA/PROVINCIA**



SARDEGNA

PROVINCIA	ESERCIZIO FINANZIARIO															TOTALE (complessivo)
	X	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10	X+11	X+12	X+13	X+14	
CAGLIARI	0	0	0	0	0	198	198	198	198	198	24	24	24	24	27	1.113
NUORO	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	80
LA MADDALENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	55
SASSARI	0	0	0	0	0	20	20	20	20	21	0	0	0	0	0	101
TOT. Alloggi (n.)	0	0	0	0	0	234	234	234	234	235	35	35	35	35	38	1.349
TOT. Costi (Milioni di €)	0	0	0	0	0	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	148,0

**AREE DI SEDIME DELL'ESERCITO DISPONIBILI PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI**

CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
AOSTA	AOSTA-AREA ADDESTRATIVA DI POLLEIN	
TORINO	TORINO – EX LANIFICIO – CASERMA “DOTTO”	
LENTA (VC)	LENTA – COMPRESORIO MILITARE	
PINEROLO	PINEROLO – EX DEPOSITO DI RIVA DI PINEROLO	Proposto per l’inserimento del prossimo “pacchetto” previsto dalla Legge Finanziaria 2008
BRESCIA – CREMONA – PAVIA	PICENENGO – AREA ADDESTRATIVA	
BRESCIA – CREMONA – PAVIA	CREMONA – PIAZZA D’ARMI	
MILANO – LODI – SOLBIATE – NOVARA – BELLINZAGO – OLEGGIO – LEGNANO	BELLINZAGO – AREE LIBERE DELLA CASERMA BABINI	
MILANO – LODI – SOLBIATE – NOVARA – BELLINZAGO – OLEGGIO – LEGNANO	MILANO – AREA LA CONIGLIERIA E CASERMA MONTELLO	
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO – MAGAZZINO MATERIALI DEL GENIO	
BOLZANO – MERANO	BOLZANO – AREA VIA RESIA	
VIPITENO	ELVAS – CASERMA RUAZZI	
VENEZIA MESTRE	MESTRE – DEPOSITO DI CAMPALTO	Proposto per l’inserimento del prossimo “pacchetto” previsto dalla Legge Finanziaria 2008
PADOVA – ROVIGO- VICENZA	PADOVA – AREA LOCALITA’ SALBORO	Aliquota proposta per l’inserimento nel prossimo “Pacchetto” previsto dalla Legge Finanziaria 2008
PADOVA – ROVIGO- VICENZA	ABANO TERME – AREA 1° ROC	
PORTOGRUARO S.DONA’	PORTOGRUARO – CAS. CAPITO’	
VERONA	MONTORIO VERONESE – AREA CAS. DUCA	
TREVISO	DOSSON DI CASSIER – CASERMA SERENA	
GORIZIA	GORIZIA – CAS. DEL FANTE – AREA EX AEROPORTO	
PORDENONE	PORDENONE – AREA LA COMINA	

**AREE DI SEDIME DELL'ESERCITO DISPONIBILI PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI**

CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
PORDENONE	CASARSA – CAS. TRIESTE	
UDINE	UDINE – POL. CORMOR	
UDINE	REMANZACCO – AREA ESTERNA CAS. LESA	
UDINE	CODROIPO – EX CAS. XXIX OTTOBRE	
BOLOGNA	BOLOGNA – CASERMA VIALI	
BOLOGNA	CASTELMAGGIORE – POL. BOSCHETTO	
FORLÌ – RAVENNA – RIMINI	RIMINI – AREA IN AMBITO SEDIME AEROPORTUALE	
MODENA – PARMA – REGGIO EMILIA	PARMA – AREA MAG. SANITARIO	
PIACENZA	PIACENZA – AREA EX PIAZZA D'ARMI	
PIACENZA	PIACENZA – CAS. ARTALE EX PERTITE	Aliquota proposta per l'inserimento nel prossimo "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2008
FIRENZE	FIRENZE – CASERMA DONATI	
GROSSETO	GROSSETO – AMBITO SEDIME CAS. VIVARELLI E/O CAS. BARBETTI	
LIVORNO	BIBBONA – EX DEP. MUNIZIONI	
TERNI	TERNI – AREA POLO MANTENIMENTO	
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO – CAPANNONI TOFARE	
CARPEGNA (PU)	CARPEGNA – AREA DEMANIALE DEL POLIGONO	
ROMA	ROMA – AREE LOC. CECCHIGNOLA	
ROMA	MONTELIBRETTI – AREE COMPENSORIO RSTA E CEPOLSPE	
CESANO (RM)	CESANO – AREE DEL COMPENSORIO MILITARE	
BRACCIANO (RM)	BRACCIANO – AREE DA RICERCARE NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA SCUOLA DI ARTIGLIERIA	
ANZIO	NETTUNO – AREA DEL POL. ESPERIENZE	

AREE DI SEDIME DELL'ESERCITO DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
CIVITAVECCHIA (RM)	CIVITAVECCHIA – AREE DA RICERCARE NELLE CASERME DELLA CITTÀ	
MONTEROMANO (VT)	MONTEROMANO – AREA ALL'INTERNO DEL POLIGONO	
SABAUDIA (LT)	SABAUDIA – AREE ALL'INTERNO DEL CASACA	
VITERBO	VITERBO – AREE NELL'AMBITO DELLA CAS. CHELOTTI	Aliquota denominata "Pozzo Riello" proposta per inserimento nel prossimo "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2008
VITERBO	VITERBO – AREA DEMANIALE IN VIA TUSCANESE	
NAPOLI – CASERTA – BENEVENTO	NAPOLI – EX. ARSENALE MILITARE	Aliquota inserita nel 1° "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (n. 16) - da consegnare all'Agenzia del Demanio
NAPOLI – CASERTA – BENEVENTO	MADDALONI – AREE ALL'INTERNO DELLE CAS. DELLA SCUOLA AMMICOM	
NAPOLI – CASERTA – BENEVENTO	CASERTA – EX CAS. BRIGNOLE	Bene inserito nel 2° "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (n. 10) - da consegnare all'Agenzia del Demanio
NAPOLI – CASERTA – BENEVENTO	CAPUA – AREE ALL'INTERNO DEL POLO ADD. VOLONTARI	
SALERNO	NOCERA INFERIORE – CAS. TOFANO	Bene inserito nel 2° "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (n. 19) - da consegnare all'Agenzia del Demanio
BARI - TARANTO	BARI – CAMPO S. MARCO – ALIQUOTA POL. DI FESCA	
FOGGIA	FOGGIA – CAS. ODDONE	Bene inserito nel 2° "Pacchetto" previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (n. 135) - da consegnare all'Agenzia del Demanio
LECCE	LECCE – AREA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DI CARRISMO	
COSENZA	COSENZA – AREA EX FORN.	

AREE DI SEDIME DELL' <u>ESERCITO</u> DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
	MILITARI	
CAGLIARI	CAGLIARI – AREE ESTERNE CAS. VILLA SANTA E MONFENERA	
TEULADA	TEULADA – AREE DEL SETTORE LOGISTICO DEL POLIGONO	

**AREE DI SEDIME DELLA MARINA DISPONIBILI PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI**

CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
LA SPEZIA	EX MARDICHI DI VIA XV GIUGNO	Potenzialità edificatoria di n. 78 alloggi tramite permuta nell'ambito del Protocollo d'Intesa del 04 aprile 2008 e successivi accordi di programma attualmente in corso di formalizzazione con il Comune di La Spezia.
LA SPEZIA	CASERMA GANDOLFO	Potenzialità edificatoria di circa n. 100 alloggi.
LA SPEZIA	EX MARDICHI PAGLIARI	Potenzialità edificatoria di circa n. 150 alloggi.
LA SPEZIA	DIREMUNI AULLA	Potenzialità edificatoria di circa n. 100 alloggi.
AUGUSTA	CAMPO PALMA	Prevista costruzione di nr. 10 palazzine per un totale di circa 160 alloggi.
AUGUSTA	P.TA CARCARELLA	Prevista costruzione di nr. 2 palazzine per un totale di circa 30 alloggi.
AUGUSTA	P.TA IZZO	Prevista costruzione di nr. 5 palazzine per un totale di circa 30 alloggi.
TARANTO	TERRENI OVEST MARICENTRO	
TARANTO	S. VITO TARANTO (VIA VIZZARRO)	
TARANTO	TERRENI ADIACENTI LA STAZIONE NAVALE MAR GRANDE (ZONA ROMANELLI/ANNUNZIATA E TERRENI URBANIZZABILI TRA TA-S.VITO TALSANO)	
BRINDISI	SEDIMI NON DISPONIBILI	
LIVORNO	SEDIMI NON DISPONIBILI	
VENEZIA	S. NICOLO' A LIDO	
GENOVA	SEDIMI NON DISPONIBILI	
CAGLIARI / LA MADDALENA		LA PROBLEMATICHA ALLOGGIATIVA è PARTE DEGLI ACCORDI CON LA R.A.S. ED AMBITO G8
CATANIA	ALL'INTERNO DEL SEDIME DELLA MARISTAELI	
MASSA	SEDIMI NON DISPONIBILI	

AREE DI SEDIME DELLA <u>MARINA</u> DISPONIBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI		
CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
NAPOLI	MONTAGNA SPACCATA	
ANCONA	MONTE CARDETO	
ANCONA	DEPOSITI ASPIO (COMUNE DI CAMARANO)	
ANCONA	AREA CITTADELLA	

**AREE DI SEDIME DELL' AERONAUTICA DISPONIBILI PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI**

CIRCOSCRIZIONE ALLOGGIATIVA/ PROVINCIA	LOCALITÀ	NOTE
a	b	c
ROMA	ROMA URBE - CENTOCELLE- GUIDONIA	
BRESCIA	GHEDI	
GROSSETO	GROSSETO	
MILANO	MILANO LINATE	
PIACENZA	PIACENZA	
PISA	PISA	
TREVISO	TREVISO-ISTRANA	
VERONA	VILLAFRANCA	
BARI	BARI PALESE	
VITERBO	VITERBO	

R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 ⁽¹⁾.

Nuove disposizioni per la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1932, n. 261.

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

2. Le decorazioni al valor militare sono:

le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare ⁽²⁾.

(2) Così sostituito dall'art. 1, *R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480*, recante l'esenzione al tempo di pace della concessione della croce al valore militare.

3. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.

La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

4. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui al precedente art. 3 ⁽³⁾.

La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

(3) Così sostituito dall'art. 2, *R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480*. L'art. 3 del predetto decreto così recitava:

«*Art. 3.* - L'insegna della croce al valor militare porterà nel verso la dicitura «croce al valor militare».

Il predetto articolo è stato abrogato dall'art. 2, *R.D. 5 settembre 1942, n. 1273*, il cui art. 1 ha così modificato la dicitura: «al valor militare».

5. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.

Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa